

DCCXIV. SEDUTA

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1951

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi	Pag. 28314	BENEDETTI Luigi	Pag. 28336
Disegni di legge :		CONTI	28338
(Trasmissione)	28314	PRESIDENTE	28338
(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti)	28314	Interrogazioni (Annunzio)	28338
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scoc- cimarro, Sinforiani, Grisolia e della Seta (Presentazione)	28314	(Annunzio di risposte scritte)	28315
Disegno di legge: « Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e della salute pubblica » (1161) (D'iniziativa del senatore Pieraccini ed altri) (Seguito della discussione e reiezione):		Mozione (Annunzio)	28338
MASTINO, relatore	28315	ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:	
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i la- vori pubblici	28319	CAMINITI	Pag. 28341
TONELLO	28320	ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	28341
CONTI	28321	CANALETTI GAUDENTI	28341
VENDITTI	28321	RUBINACCI, Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale	28341
PRIOLO	28321	CONTI	28342
GASPAROTTO	28322	TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	28342
CINGOLANI	28322	FIORE	28342
BORROMEO	28323	MIGLIORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	28343
ROMITA	28323	FORTUNATI	28343, 28345
DI GIOVANNI	28324	SCELBA, Ministro dell'interno	28344, 28348
SAMEK LODOVICI	28324	MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Pre- sidenza del Consiglio	28345, 28346
Disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano » (1589) (Discussione):		LAZZARO	28346
RAFFEINER	28325	PACCIARDI, Ministro della difesa	28346
Rizzo Giambattista	28327	LONGONI	28347
		VANONI, Ministro delle finanze e ad inte- rim del tesoro	28347
		MANGINELLI	28347
		FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste	28348, 28349
		MERLIN Angelina	28348
		PEZZULLO	28348
		RAVAGNAN	28349
		MALVESTITI, Ministro dei trasporti	28349

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

La seduta è aperta alle ore 10.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Sacco per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro del tesoro ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2008).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa dei senatori Scoccimarro, Sinforiani, Grisolia e Della Seta.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Scoccimarro, Sinforiani, Grisolia e Della Seta hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Norme per l'esercizio del controllo di merito sugli atti dei Comuni e delle Province » (2009).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni competenti già da me indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000 alla Lega Navale Italiana » (1978);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra » (1979);

« Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china » (1980);

« Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario » (1984) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della " Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli " » (1985) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia " » (1986) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore » (1989);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (1990);

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Provvidenze per la fabbrica di Santa Maria del Fiore » (1981), d'iniziativa dei deputati Donatini ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Trasformazione della Facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università degli studi di Cagliari in Facoltà di ingegneria, con una sezione per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile) » (1982) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale " Galileo Ferraris " » per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 » (1987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (1983), d'iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1988), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto alla assistenza degli amma-

lati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno » (1977), d'iniziativa dei senatori Boccassi e Palumbo, previo parere della 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità).

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Caminiti, Canaletti Gaudenti, Conti, Fiore, Fortunati (tre), Lazzaro, Longoni (due), Mancinelli, Merlin Angelina, Pezzullo e Ravagnan.

Tali risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione e reiezione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e della salute pubblica » (1161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e della salute pubblica ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale, non essendovi altri senatori iscritti a parlare.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MASTINO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i vari interventi dei senatori favorevoli alla approvazione del disegno di legge, che si intitola delle aree verdi, hanno posto in evidenza una serie di equivoci, dei quali bisogna anzitutto parlare.

È dovuto ad un equivoco il ritenere che noi, contrari all'approvazione di questo progetto, siamo insensibili di fronte alle bellezze che l'Italia offre, direi, al mondo. È un equivoco il ritenere che noi siamo sordi a quelle che possono essere esigenze sotto il punto di vista della pubblica sanità. La riprova dell'errore in cui si dibattono quanti ritengono che la nostra ostilità al progetto parta da insensibilità di fronte alle naturali bellezze d'Italia, l'abbiamo avuta nel tardo pomeriggio di ieri, quando, nell'Assemblea, ha preso la parola uno che la pro-

pria visione di arte ha trasfuso in opere di bellezza imperitura. (*Applausi*). Ebbene, questo artefice ha dichiarato che vi sono nella legislazione nostra disposizioni sufficienti perchè la bellezza possa essere difesa e protetta. (*Interruzione del senatore Tonello*).

MAZZONI. Ma ha anche detto di cacciar via gli uomini che non hanno eseguito le leggi! Bisogna prendere tutte le parole nei due sensi!

MASTINO, *relatore*. Qualunque vostra inquietudine non potrà impedire che qui, in Senato, ciascuno, a cominciare dal relatore di questo progetto, possa liberamente esprimere la propria idea. (*Approvazioni*). Nè, d'altra parte, mi si potrà imporre una linea di discussione per cui debba, d'improvviso, rispondere a tutte le vostre eventuali eccezioni. La sostanza della dichiarazione del senatore a cui accenavo sta nell'aver egli dichiarato che non vi è bisogno di una legge nuova, e la sostanza e la verità di ciò che io affermavo sta, onorevole Tonello, in quest'altro, che quel senatore è un ammiratore e un artefice, come ho detto, di bellezza e di opere di bellezza. Quindi, l'accusa che voi avete creduto di lanciare contro di noi, dichiarandoci di fronte alla bellezza insensibili, è una accusa che respingiamo, in quanto implicitamente offenderebbe anche codesto altissimo nostro collega. (*Proteste e commenti*).

TONELLO. Avete falsato il pensiero di quel senatore, e non avevate il diritto di farlo, per difendere i proprietari.

MASTINO, *relatore*. D'altra parte, onorevoli colleghi, nella relazione della settima Commissione vi è, sia pure con quel metodo di sobrietà che l'amico Lucifero ha interpretato per povertà di argomenti, un inciso, ed è questo: « La 7^a Commissione propone che il presente progetto, pur encomiabile per gli scopi che si propone, non venga approvato per le seguenti ragioni... ». Quindi sono fuori discussione, onorevoli colleghi, l'altezza e la nobiltà degli scopi che gli onorevoli proponenti l'attuale disegno di legge si sono proposti.

Altro equivoco, affiorato nella discussione, è questo: si ritiene, o si parte quasi dal presupposto che l'attuale disegno di legge riguardi il paesaggio e soltanto il paesaggio, mentre è vero invece che è praticamente inteso, e noi dobbiamo vederlo nell'applicazione pratica, in

quanto regola la possibilità di edificare, e stabilisce un unico criterio, in proposito, in tutta Italia, nonostante le varietà che da regione a regione l'Italia offre e presenta.

Altro errore è affiorato soprattutto nella discussione condotta ieri da uno dei proponenti, dal senatore Pieraccini, il quale ha parlato con giovanilità veramente ammirabile, ed ha detto che vi è anche un progetto Gonella che egli si augura possa essere fatto proprio dall'attuale Ministro dell'istruzione; il quale progetto Gonella riguarda la difesa del paesaggio. Non accorgendosi — me lo perdoni l'illustre Pieraccini — che il riferirsi in questa discussione ad un altro progetto di legge che riguarda la tutela del paesaggio è come dire a noi che dobbiamo oggi andare cauti nell'approvare questo progetto. È per lo meno strano, ad ogni modo, che si pretenda che il progetto Gonella, che noi non conosciamo nelle sue disposizioni particolari, e mi permetterei di dire nemmeno nelle linee generali, debba servire come linea di condotta per la votazione nostra del progetto di oggi.

Torniamo a quella che è la sostanza o dovrebbe essere, a mio modesto parere, la sostanza della discussione. Noi dobbiamo applicare i principi della Costituzione; ma non ce ne possiamo allontanare. Ieri il senatore Lucifero, riferendosi a ciò che è contenuto nella Costituzione e, con più particolare riferimento, alle disposizioni relative all'urbanistica, vi ha detto: se fosse necessario, andremmo anche contro le Regioni. Ma, onorevoli colleghi, il collega Lucifero non andrebbe contro le Regioni — il che io non ammetto e non ritengo che voi vogliate fare — andrebbe contro la Costituzione e credo sia fuori discussione che questo non debba assolutamente essere fatto. La Costituzione che fu, a mio avviso, avara nel concedere facoltà legislative alle Regioni, le ha però loro riconosciute in materia di urbanistica. Questa è regolata dalle Regioni e non, come ha detto il collega Lucifero, solo in quelle a statuto autonomo come la Sicilia e la Sardegna, ecc., ma in base all'articolo 117 della Costituzione, in tutte le Regioni. L'urbanistica dev'essere regolata dalle Regioni col rispetto delle norme e dei principi generali e nazionali. Ma, onorevoli colleghi, i principi generali e nazionali contenuti nell'attuale pro-

getto di legge ammettono un margine, e danno una possibilità d'intervento concreto alle Regioni? Io dico di no. Quando voi neghiate l'attività eventuale delle Regioni, incapsulandola in questa camicia unica, che le comprime, finite col contrastare al criterio consacrato dalla Costituzione, in precisi articoli di legge. Lo Stato deve fissare i principi generali che le Regioni adatteranno ai propri ambienti fisici e naturali. L'attuale disegno di legge fissa principi generali che, invece, escludono completamente qualunque possibilità di attività regionale. Perché però — è questo che dobbiamo domandarci — perché la Costituzione ha riconosciuto la necessità di principi nazionali fondamentali, e la possibilità di adattamento pratico, da parte delle Regioni, in materia di urbanistica? Per una ragione semplice e chiarissima: per la varietà e la diversità delle Regioni e nella discussione in proposito avanti alla Costituente non affiorarono le pretese di assoluta uniformità legislativa che sono affiorate nella discussione di questa legge.

Onorevoli colleghi, permettetemi un altro accenno relativo al curioso atteggiamento di quanti ammettono che attualmente esistono in Italia le leggi che tutelano il paesaggio e la pubblica salute, ma che ne richiedono altre e diverse perché le esistenti non sono applicate. Curiosa situazione, per cui, in definitiva, pur affermando che non hanno alcuna fiducia nelle leggi in quanto ne hanno constatato la impossibilità di pratica applicazione, pensano a prepararne una nuova. Mi sembra evidente la fondatezza di questo mio rilievo che forse può richiamare al vostro ricordo le famose grida di manzoniana memoria. (*Interruzione del senatore Tonello*). Non è possibile, onorevole Tonello, procedere ad un dialogo. Sarebbe, dicevo, come aggiungere legge su legge, così come un tempo si aggiungevano inutilmente grida su grida.

Ma esistono, attualmente, leggi che difendono il paesaggio e la salute?

Io non sarò, onorevoli colleghi, molto lungo. Non credo di dover condurre a questo proposito una discussione analitica, in quanto basta riferirsi alla precisa e lucida esposizione condotta dal collega Bisori, che non è stata per nulla diminuita, nella sua efficacia, dalla

sostituita interpretazione che delle attuali nostre leggi ha voluto dare il collega Donati. Il testo unico del 27 luglio 1934, n. 1265, quando dice che i regolamenti locali d'igiene e sanità devono stabilire norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, perché non siano difettose di luce e di aria, quando stabilisce che bisogna tener conto delle condizioni topografiche, climatiche, e in caso di costruzioni rurali, anche agricole; quando dispone che i progetti delle nuove case o anche, solo, della ricostruzione o dell'elevazione di case esistenti, che possano influire sulle condizioni di salubrità, sono sottoposti al visto del Sindaco sentito l'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia, stabilisce norme che sufficientemente tutelano e garantiscono...

ROMITA. Ma cosa c'entra questo con le aree verdi?

MASTINO, *relatore*. Onorevole Romita, non possiamo impiantare qui una discussione, tra lei e me, in materia di bellezza, nè possiamo evidentemente fermarci a discutere il preciso significato di area verde. Signori, la legge, già citata, del 17 agosto 1942, dispone che le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte a vincolo di inedificabilità. Supponiamo, ad ogni modo, per un istante vera la tesi opposta, supponiamo vale a dire che... (*Interruzione del senatore Tonello*). Non capisco cosa ci sia nella mia discussione che renda così insofferente il collega Tonello. Supponiamo, dicevo, che non vi siano disposizioni che regolino la materia in questione. Credete voi che possa essere giustamente regolata dalle disposizioni dell'attuale disegno di legge? Leggiamo l'articolo primo: « I giardini, gli orti, i boschi e le zone verdi in genere, esistenti in aggregati urbani, siano essi situati su vie, piazze o chiusi fra caseggiati, sono vincolati dallo Stato per la loro conservazione a difesa della salute pubblica ». Chi è che, conoscendo tutta l'Italia, possa pensare che questa rigida ed assoluta disposizione possa applicarsi dappertutto? Penso che ciò non sia possibile e che, quindi, non dobbiamo votare questa legge; penso che, e questo voglio dire col maggior rispetto di tutti voi, animati e soverchiati, quasi, da quel senso di rispetto per la bellezza che in questo momento vedete con gli occhi dello spirito, finite

però col nascondere a voi stessi una parte d'Italia, che bisogna, invece, avere presente nella sua diversità e completezza. Penso a Firenze ed al nobile spirito di Pieraccini intento alla preparazione di questa legge, penso ad altre città, come possono essere Milano e Torino, ma penso anche nello stesso tempo ad altre città dell'alta Italia e della centrale, e a città e paesi dell'Italia meridionale e delle isole. Come legislatori dobbiamo respingere questa legge che ha una visione parziale delle possibilità che in materia si presentano e del campo sul quale dovrebbe operare.

Ho quasi finito; ieri l'onorevole Lucifero ha un po', direi, umoristicamente esaminato la mia relazione e, dopo averla definita, anziché sobria, povera, ha detto che io mi ero occupato anche dei muri. Ho riletto la relazione e trovo che ho scritto: « Oltre al peso del generico obbligo di provvedere al mantenimento nelle condizioni rispondenti alle esigenze della sanità, non può che lasciar molto perplessi la disposizione per cui sempre le chiusure di protezione e di difesa dovranno consentire la veduta ai passanti ». Non mi preoccupavo dei muri, ma dell'obbligo di consentire sempre la veduta ai passanti. La nostra relazione ha un unico fine: quello di dimostrare che le singole disposizioni del disegno di legge partono tutte dal concetto e dalla visione uniforme ed unica di cui ho parlato. Onorevoli colleghi, non è questione di diritto di proprietà; non è che voi vogliate interpretare il diritto di proprietà riconosciuto dalla Costituzione con una visione sociale più ampia della nostra, che noi partiamo da un concetto di proprietà meno altruistico ed umano: è invece vero che voi partite da concetti così assoluti, così universali e li interpretate in un modo così rigido da pretendere di stabilire un'unica regolamentazione per tutta l'Italia. Vincolate tutte le aree allo Stato, le dichiarate tutte esenti da tasse... (*Interruzioni*). Non è che voglia dubitare o sospettare della limpidezza dei vostri intendimenti; voglio sottolineare i sicuri danni della legge. Il Sottosegretario alle finanze autorevolmente ha detto, in materia, il proprio parere; mi permetto di sottolineare solamente che il vincolo imposto sulle aree, su tutte le aree, impedirà necessariamente i passaggi di

proprietà e determinerà, quindi, la perdita per l'erario dei diritti per la registrazione dei contratti. Se fosse necessario, di fronte all'immagine della bellezza che il senatore Pieraccini e gli altri si sono proposta, avremmo anche potuto fare questo sacrificio di indole finanziaria; ma poichè si unirebbe il danno finanziario agli altri danni ai quali ho accennato, dobbiamo dare voto contrario a questo progetto di legge. (*Interruzioni dei senatori Gasparotto, De Luca, Donati e Bisori*).

Vi sono però degli emendamenti. Ebbene, io penso che neanche gli emendamenti...

TONELLO. Sappiamo, sappiamo!

MASTINO, *relatore*. Io non so cosa lei sappia, ma certo è che, qualunque cosa sappia, non può sapere quel che sto per dire. (*Illirità*).

Noi non possiamo accogliere gli emendamenti, perchè si tenterebbe di innestarli, impropriamente, in una base che è in contrasto con gli emendamenti stessi. È la sostanza del progetto di legge che non possiamo approvare e quindi, su questa base, nessun emendamento può essere innestato.

Ad ogni modo, per riguardo verso i presentatori, io intendo esaminare quell'emendamento all'articolo 1, a firma Cosattini, Tonello, Zanardi e tanti altri senatori, che dice: « I giardini, gli orti, i boschi e le zone verdi in genere, esistenti in aggregati urbani, siano essi situati su vie, piazze o chiusi fra caseggiati, sono soggetti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, circa la protezione delle bellezze naturali, in quanto applicabili e in quanto non provvedano i regolamenti edilizi comunali o le leggi regionali ».

Ma questo vuol dire che c'è già una legge che protegge le bellezze naturali. (*Interruzioni, commenti*).

Questa legge, che non sono stato io a ricordare, ma di cui mi valgo in quanto è stata citata nell'emendamento Cosattini, riguarda le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezze naturali e di singolarità geologica; le ville, i giardini, i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; le bellezze panoramiche considerate come bellezze naturali e

così pure quei punti di vista e belvederi accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di queste bellezze. L'articolo 2 prosegue: « Delle cose, di cui al n. 1 e 2 e delle località ecc., sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi »; nella stessa legge sono date disposizioni per la conservazione degli elenchi e relativamente agli obblighi di rispetto degli immobili in essa descritti.

Col far mio il riferimento alla legge citata dai proponenti l'emendamento, intendo dirvi, onorevoli colleghi, da un lato che noi non abbiamo bisogno di un'altra, ignorando o fingendo di ignorare — non so quale fra le due cose sarebbe peggiore — quella che esiste; dall'altro, che l'emendamento del senatore Cosattini e del senatore Gasparotto, se ha una ragione di essere, potrebbe averla ove si credesse di inserirlo non in questa, oggi in discussione, con la quale è in contrasto, ma nell'altra legge, già esistente. Osservo anche che la formulazione dell'emendamento non è delle più felici, poichè in esso si dice: che la legge 29 giugno 1939 circa la protezione delle bellezze naturali... sarà applicata in quanto applicabile! Praticamente questo inciso « in quanto applicabile! » è pericoloso, perchè rimette troppo l'applicazione della legge all'arbitrio degli esecutori. L'emendamento continua dicendo: « in quanto diversamente non provvedano i regolamenti edilizi comunali o le leggi regionali ». Sono contento di constatare che i firmatari di questo emendamento sono più regionalisti di me, poichè mentre la Costituzione stabilisce che lo Stato fisserà i principi generali in base ai quali le Regioni conterranno la propria attività legislativa, l'emendamento stabilisce che sono le Regioni a fissare i principi e in base alle leggi della Regione sia poi lo Stato a regolarsi e a comportarsi.

Vi è un altro ordine del giorno di cui si dovrà parlare in seguito, e non ora. Concludo col dichiarare che, con tutto, direi, il frastuono dell'attuale discussione, in cui una parte di responsabilità nel frastuono può darsi sia anche mia, e nonostante tutto questo, ad una cosa penso che la discussione abbia giovato. Ha giovato a persuaderci che in altro tempo, certo per altra via, quando ad esempio si arrivi all'esame di quel progetto Gonella di cui s'è

parlato, possa anche essere esaminata una legge che, rispettando i principi della Costituzione, fissi i punti fondamentali in questa materia, che non immaginavo fosse così infiammabile... (*ilarità*). Da questo punto di vista, onorevoli colleghi, la discussione attuale può aver giovato a qualcosa. Oggi come oggi, la Commissione riconferma la propria decisione sfavorevole all'approvazione del progetto. (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevoli senatori, io non ho da aggiungere nulla alla esposizione completa e lucida del relatore, e non debbo che associarmi ad essa. Il Governo è convinto, tanto quanto il relatore, che le disposizioni per realizzare quanto si vorrebbe realizzare con questo disegno di legge esistano. Possiamo anche convenire che sia opportuno un migliore coordinamento tra gli organi che debbono applicare queste disposizioni, ed in questo senso siamo pronti ad operare. Vorrei permettermi soltanto, uscendo da questa dichiarazione di carattere generale, di aggiungere, a quanto ha detto il relatore, un piccolo particolare che gli è sfuggito, nel frastuono e nella vivacità della discussione. Quando egli si è riferito alla legge 29 giugno 1939, evidentemente per una svista, ha dimenticato di citare, tra l'altro, l'articolo 8, il quale dice esattamente che: « Indipendentemente dalla inclusione in quegli elenchi... il Ministro per l'educazione nazionale — cioè oggi il Ministro della pubblica istruzione — ha facoltà: primo, di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge; secondo, di ordinare anche, quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori ». Altre disposizioni di questo genere sono contenute nella legge. Riassumendo, siamo convintissimi che non vi è nessun bisogno di una nuova legge in materia: possiamo viceversa convenire, e in ciò siamo d'accordo con l'ordine del giorno Bissori, che sia opportuno un migliore coordinamento tra gli organi che debbono provvedere

alla bisogna, e in questo senso possiamo prendere impegno di fronte al Senato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, oltre l'ordine del giorno del senatore Bisori, che conclude proponendo di non passare alla discussione degli articoli, ne è stato presentato un altro da parte dei senatori Lucifero, Venditti, Cosattini, Samek Lodovici e Gonzales. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Il Senato passa alla discussione degli articoli ».

PRESIDENTE. Si procede allora alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Lucifero che, essendo un ordine del giorno puro e semplice, ha la precedenza sull'altro.

TONELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, non avrei preso la parola se non avessi ascoltato il discorso del relatore che mi ha fatto una certa impressione di un accanimento avversario contro questa legge. Onorevole relatore, il vostro discorso mi è sembrato un'arringa di Corte di assise: la parte civile contro un grande colpevole, che potrebbe essere il presentatore del disegno di legge, il senatore Pieraccini.

Mi sembra che in questa discussione si sia travisato lo scopo e l'ideale della legge e forse anche coloro che hanno dato la loro adesione a questo disegno di legge non avevano una visione chiara.

Si dice che leggi esistono: ma esse dormono. Mi sentano i rappresentanti del Governo e gli avversari della legge. Si dice: le leggi esistono, esistono le disposizioni che salvaguardano il paesaggio e le bellezze naturali. Ebbene, la verità è che queste leggi non sono applicate, perchè certe leggi, vecchie, vecchie, finiscono con l'essere dimenticate ed ogni tanto è necessaria una legge nuova che rinvigorisca e faccia sue le vecchie disposizioni. Le grida spagnole! Che cosa hanno a che fare con questo disegno di legge le grida spagnole? Dovreste vergognarvi di essere paragonati a un governo che emette grida spagnole. Anche il Governo ha ragione, ma in fondo la verità è che, gettando la maschera e guardandoci bene negli occhi — noi ci comprendiamo — voi avete paura di toccare

l'arca santa della privata proprietà, noi invece questa paura non l'abbiamo, perchè se anche noi non approvassimo questa legge la vostra privata proprietà sarebbe stata già lesa in cento modi, ed andrebbe lentamente scomparendo questo idolo schifoso che mantiene la umanità nel dolore.

Che cosa volevamo noi? Volevamo compiere un'opera educativa: bisogna essere vissuti, come sono vissuto io per tanti anni, accanto ai fanciulli, per capire come essi abbiano il senso del bello molto più degli adulti. Il bambino ha il senso della bellezza, un fiore lo conforta più di un bacio, e a primavera questi bambini con quanta gioia vanno a raccogliere per i campi i fiori che sbocciano! Il rivoluzionario Pieraccini voleva che questo senso umano ed estetico che è nell'animo dei fanciulli potesse trovare uno sfogo nella tutela delle bellezze naturali da parte dello Stato.

Mi ricordo che 50 anni fa, quando si fece la festa degli alberi, io ne ero un entusiasta, tanto è vero che un Ministro democratico di allora mi diede il compito di rappresentare il Governo in una cerimonia in un paese vicino al mio. Oggi quegli alberi sono diventati grandi, e io vorrei che ogni anno si ripetesse questa festa.

Vi dico, onorevoli colleghi, che questa legge in principio aveva molti sostenitori, e solo quando si è pensato che si potesse ledere in qualche modo l'egoismo e le aspirazioni dei proprietari si è cambiato parere. Mi ricordo che quando proposi in questo Senato che si facesse una legge, la quale in certo modo ponesse una remora alla ascesa dei prezzi delle aree fabbricabili, mi dissero: sì, va bene; ma non si fece niente. Il Governo che in apparenza favorisce l'edilizia lasciò invece che gli speculatori facessero salire a prezzi favolosi le aree fabbricabili. Orbene, non abbiate paura, colleghi, di questo spettro della violazione della proprietà privata, votate la legge la quale non è una grande legge rivoluzionaria, ma è una legge anzi di conservazione, una legge che rappresenta qualcosa di buono e di gentile che si perpetua nel tempo; è una legge che dovette approvare anche perchè si sappia che gli italiani non sono indifferenti alle bellezze della loro terra e non sono indifferenti anche alle aspirazioni nuove del popolo che sorge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Conti. Ne ha facoltà.

CONTI. Io credo di avere una delle più belle terrazze del rione di Roma nel quale abito. Fiori in abbondanza, alberelli, rampicanti. Non vi posso invitare perchè la mia casa è troppo piccola: ho un orto nel quale ho piantato io stesso gli alberi che amo fervidamente. Credo che se Roma avesse tutte le sue terrazze fiorite potrebbe fare a meno anche del Foro Romano perchè quella sarà la bellezza di Roma; credo che quando tutte le case dei nostri contadini avranno alle finestre il vaso di fiori, nonostante la grande campagna che hanno davanti, quando tutte le nostre stazioni ferroviarie saranno sempre più belle, all'Italia si darà un colore che aumenterà la sua grande bellezza. Però dico, e questo è il mio grande dolore, che non sono d'accordo con Pieraccini e con gli altri amici che hanno tanto gridato per l'approvazione di questa legge. La legge non serve a niente. Sarebbe questa una legge di più che non sarebbe osservata da nessuno, perchè non si osservano le altre. Non si tratta di leggi, si tratta di educazione del nostro popolo, si tratta di diffusione del sentimento del bello, si tratta di diffusione di sentimenti nuovi. Se ai nostri bambini invece di comprare il fuciletto e la rivoltella comprassimo un vasetto da fiori con i semi per piantar fiori faremmo una grande opera educativa. Le leggi non servono a niente e vorrei che se ne abolissero tante...

MAZZONI. Anche il Codice?

CONTI. ... anche il Codice. E allora a queste dichiarazioni aggiungo che il mio voto non posso darlo a questa legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Venditti. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Ho firmato l'ordine del giorno Lucifero e quindi sono favorevole al passaggio agli articoli. Parlo a titolo personale.

Perfettamente d'accordo con l'onorevole Mastino nel riconoscere che qui non si tratta di una legge avente finalità di tutela del paesaggio. Si tratta di una legge che mira alla tutela della salute e dell'igiene. Ma l'onorevole Mastino mi permetterà di notare come egli sia caduto in contraddizione. Egli diceva poco fa: poichè

dobbiamo parlare soltanto di salute e d'igiene e non di panorami, parleremo dei secondi quando si discuterà la proposta di legge dell'onorevole Gonella su la tutela del paesaggio. Ma successivamente dichiarava che, quando si dovrà discutere la legge Gonella si potrà anche parlare della proposta Pieraccini, che invece ha per obiettivo la salute e l'igiene.

Comunque, onorevoli colleghi, se è vero che sono insufficienti le leggi per la tutela del paesaggio (e che siano insufficienti credo di non dovere dimostrare, dopo che argutamente il collega Lucifero ieri ebbe a notare come lo stesso onorevole Bisori aveva dato involontariamente la dimostrazione palmare di questa insufficienza denunciata dagli scempi di Venezia, di Roma, di Napoli e persino di un comune della mia provincia di Benevento, dove una delle più belle piazze è stata permanentemente sfregiata dalle costruzioni dell'I.N.A.-Casa), sono anche più insufficienti le leggi per la tutela della salute e dell'igiene. Mi sorprende, amico Boccassi, che dalla vostra parte sia venuta una voce di dissenso. Voi che con passione quotidiana tutelate la salute e sventate i pericoli che alla salute delle classi lavoratrici possono derivare, volete opporvi ad una legge come questa che tende ad evitare che i bambini degli operai soffrano tutto il giorno nei loro tuguri, che vedano contesa la loro vita all'aperto dagli incalzanti scatoloni di cemento armato, i quali costituiscono non un riparo ma una insidia; volete opporvi ad una legge come questa che cerca di conservare ancora qualche polmone verde alle nostre metropoli soffocate dai miasmi della congestione urbanistica? Anche limitata come è, onorevoli colleghi, e come deve essere, alla tutela della salute e dell'igiene, questa legge merita di essere votata; anche perchè non è soltanto alla salute del corpo che dobbiamo pensare, ma anche, come diceva ieri l'onorevole Gasparotto, ricordando Torquato Tasso e la sua quercia gloriosa, a quella dello spirito, la quale non vale meno di quella del corpo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Priolo. Ne ha facoltà.

PRIOLO. Onorevoli colleghi, il gruppo dei senatori socialisti voterà a favore della legge per le ragioni già esposte da molti altri colleghi e

mirabilmente sintetizzate pochi momenti fa dal collega Venditti.

Invece non mi persuade affatto, anzi mi meraviglia assai, ciò che ha detto il collega Conti, che ha dichiarato di votare contro, ritenendo più utile una legge che prescriva la coltivazione dei fiori e l'abbellimento di terrazze e di giardini.

La mia meraviglia è dovuta al fatto che il collega Conti, uomo di ingegno, di alti sentimenti e di grande cuore, non ha riflettuto che i figli del popolo, ai quali spesso manca il pane, non possono pensare alla coltivazione dei fiori, e che, d'altra parte, vivendo in case modestissime, se non addirittura in capanne e tuguri, non hanno né giardini, né terrazze, né balconi: per poter respirare aria pura e trovar modo di passare qualche ora all'aperto hanno quindi bisogno di giardini e di parchi pubblici quanto più possibile ampi e confacenti allo scopo.

Ripeto perciò che voteremo a favore del disegno di legge Pieraccini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Debbo dichiarare, anche a nome dei miei amici, che noi votiamo contro l'ordine del giorno Bisori per l'ultima parte. La prima parte, che contiene un voto platonico, potrebbe essere anche accolta...

PRESIDENTE. L'ordine del giorno messo ai voti è quello del senatore Lucifero.

GASPAROTTO. Bene: noi dichiariamo di votare il passaggio alla discussione degli articoli.

Desidero esporre ancora una volta le ragioni in favore della legge. Innanzi tutto bisogna distinguere le aree verdi dalle aree fabbricabili. Sulle aree fabbricabili può e deve premere il fisco, perchè siano stimolate le costruzioni di case. Sulle aree verdi deve invece essere stabilito il vincolo della non fabbricabilità, a meno che questa non sia consentita, caso per caso, dalle autorità competenti.

Riconosco quanto sostiene l'egregio relatore che anche sulle aree verdi, che costituiscono un proficuo vantaggio per il proprietario, possa essere applicata una congrua imposta. Secondo motivo per cui siamo favorevoli alla legge, è che le leggi precedenti rappresentano delle disposizioni facoltative, stabiliscono, cioè,

che le autorità comunali — domani quelle regionali — « possano » intervenire e stabilire certi vincoli.

Noi, al contrario, vogliamo il blocco tassativo delle aree che hanno caratteristiche di aree verdi, vogliamo impedire che su di esse si costruisca, salvo, di volta in volta, ripeto, ammettere la fabbricabilità su parere delle autorità competenti.

Noi difendiamo questa legge perchè vogliamo difendere le nostre bellezze naturali, delle quali comprendiamo non solo il valore morale, ma anche la portata economica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, io sono firmatario dell'ordine del giorno presentato da parecchi colleghi della mia parte e che è stato brillantemente svolto dal primo firmatario. Ma io debbo dichiarare come voterò anche nella mia qualità di consigliere comunale di Roma, non perchè l'alta Magistratura nella quale ho delle responsabilità possa interferire in qualche modo in questo argomento, ma perchè quello che ha fatto sempre il comune di Roma in modo intelligente, sotto tutte le Amministrazioni, dalla bloccarda di Nathan fino alla ultima, dimostra che quando si sappiano intelligentemente applicare le leggi esistenti, non c'è bisogno di questa legge che presenta molti punti oscuri e molte possibili — non nelle intenzioni dei presentatori — mascherature con... la maschera verde di interessi di altro genere, ma che facilmente possono essere elencati.

COSATTINI. Ma che insinuazioni sono queste?

CINGOLANI. Non ho fatto insinuazioni. Ho detto esplicitamente che chi ha presentato il disegno di legge non ha avuto di queste idee; d'altronde questo disegno di legge si può prestare al giuoco di quelle categorie che stanno sempre con l'arco teso per sfruttare a proprio vantaggio il contenuto delle leggi che noi approviamo.

Proprio nel giornale di questa mattina c'è l'annuncio di queste aree che sono state verdi e poi, per il calpestio dei ragazzi diventano grigie, gialle. Il comune di Roma ha ieri approvato un grande campo sportivo per il giuoco del *foot-ball*, per la palla a volo, eccetera. Naturalmente, il mantenimento di questi veri

e propri polmoni delle città dipende dalla intelligenza delle amministrazioni comunali. Le amministrazioni democratiche hanno una maggioranza ed una minoranza e c'è quindi la massima possibilità di iniziativa e di controllo. (*Interruzioni*). Io conosco Roma e parlo di Roma e posso dire che qui a Roma la preoccupazione, non solo della tutela del paesaggio, ma anche della salvaguardia della salute pubblica dei nostri ragazzi è stata ampiamente tenuta presente nel dare i permessi di costruzioni. Venendo a Roma da qualsiasi parte si vedono quei grandi casermoni di palazzi, ma da qualunque parte ci sono delle aree che saranno trasformate in giardini. (*Interruzioni*). Io parlo di Roma, non posso parlare di Napoli o di altre città; parlo di quello che conosco direttamente! È stata approvata la creazione dell'abitato dei Gordiani in cui si può dire che le case sorgono come fiori di pietra in mezzo alla vastità dei giardini creati apposta per i nostri ragazzi. « Le leggi ci sono, ma chi pon mano ad esse? ». Qui non c'è bisogno di una nuova legge della cui necessità e della cui chiarezza molti di noi non hanno impressione favorevole e non credono che si possa imporre alla pubblica opinione.

Dichiaro quindi che voterò contro il passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Borromeo. Ne ha facoltà.

BORROMEO. Dichiaro che sono costretto a votare contro il passaggio degli articoli, poichè questo disegno di legge mi sembra non soltanto inaccettabile, ma addirittura neppure emendabile.

Attraverso eventuali emendamenti, difatti, potremmo al massimo pervenire a modificare disposizioni già esistenti, il che potrà anche essere fatto, ma in sede opportuna, non in questa occasione. Nell'articolo 1 del progetto Pieraccini — e se non si approvasse questo articolo si snaturerebbe tutto il disegno di legge proposto — si stabilisce il vincolo per tutti i giardini, tutti gli orti, tutte le zone verdi che esistono in aggregati urbani: è come se fotografando tutti gli aggregati urbani esistenti, noi li bloccassimo allo stato in cui essi oggi si trovano. Mi domando e vi domando che cosa sarebbe stato di questa legge se essa fosse stata approvata dal Parlamento trenta o cin-

quanta anni addietro. Io non voglio parlarvi a lungo di Roma ...

CONTI. Sarebbe rimasta negli archivi.

BORROMEO. Appunto: sarebbe rimasta negli archivi! Vi parlo di Roma perchè di Roma potete benissimo giudicare tutti voi che vi vivete: immaginate che cosa era Roma trenta o cinquanta anni addietro: quella parte di Roma che oggi va sotto il nome di quartiere Prati si chiamava prima così, appunto perchè comprendeva prati e orti. Se noi avessimo cinquanta anni fa bloccato tutto questo complesso di aree che oggi formano un centro vivo della città, che cosa avremmo fatto? O non avremmo rispettato la legge, il che sicuramente sarebbe avvenuto, o avremmo, il che è pazzesco pensare, provocato l'espansione della città oltre questi limiti, il che porterebbe a vedere le città interrotte da un complesso di orti. (*Interruzione del senatore Donati*). Faccio delle osservazioni che i nostri successori, se approvassimo la legge, potrebbero fare tra venti o trenta anni. La legge non è assolutamente applicabile così come è formulata, nè può essere emendata. Gli scopi che si sono proposti i proponenti sono quanto mai commendevoli, ma per raggiungerli occorre rivedere le norme già esistenti, ed occorre ottenere che le autorità che sono chiamate a far rispettare queste norme le facciano effettivamente rispettare e le rispettino. Per queste ragioni voto contro il passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Romita. Ne ha facoltà.

ROMITA. Mi limito a una dichiarazione. Io non avrei parlato se l'onorevole Cingolani non avesse portato la sua autorevole esperienza personale di consigliere comunale di Roma. Permetta il collega che porti anche io la mia, e la porto sotto tre punti di vista: come consigliere comunale, trenta anni fa, di Torino, come consigliere comunale di Roma attualmente, come Ministro dei lavori pubblici e come persona che ha girato all'estero. Ebbene, come consigliere comunale di Torino e di Roma ho constatato sempre — e a Torino mi sono battuto molto — che le aree verdi attraverso gli anni sparivano per la speculazione privata sulle costruzioni.

Vorrei che il collega Cingolani girasse per Roma nei nuovi rioni e vedrebbe che di aree verdi ve ne sono solo di quelle che piacciono

al collega Conti: sui terrazzi pensili, sui giardini pensili delle case ricche. Le aree verdi, ripeto, sono necessarie ai bambini. Ed io ho quest'altra esperienza, oltre quella di consigliere comunale: come Ministro dei lavori pubblici ho notato — e qua dissento dal Sottosegretario perchè quello che egli ha citato non c'entra affatto, come non c'entra affatto quello che ha detto il relatore Mastino — che quando mi portavano i piani regolatori per la ricostruzione, di aree verdi ce n'erano sempre pochine ed io, col criterio del buonsenso, respingevo il progetto, consigliando il progettista a modificarlo. Ora, se invece di agire così alla buona, c'è una legge che impone quest'obbligo, abbiamo la garanzia che le aree verdi saranno mantenute.

Terza esperienza. Io ho avuto la fortuna di girare per l'Europa democratica e ho trovato che in tutti i Paesi democratici e socialisti — parlo anche dei Paesi poveri — vi sono grandi aree verdi ove i bambini possono giocare, si divertono, si irrobustiscono e migliorano la salute. Non è come in Italia dove c'è il grande parco, il grande giardino lontano dai rioni popolari, dove non ci possono andare i poveri ma solo i ricchi; in quei paesi socialisti le aree verdi sono diffuse nelle città ed ivi possono andare i figli del popolo. Non entro nel merito di quello che hanno detto gli egregi colleghi pro e contro a queste aree verdi, ma siccome il senatore Cingolani aveva avanzato la sua esperienza io ho voluto portare la mia triplice esperienza, di consigliere comunale, di ex Ministro e di visitatore dei Paesi democratici di Europa, a favore delle aree verdi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, il senatore Di Giovanni. Ne ha facoltà.

DI GIOVANNI. Voterò con i miei compagni di Gruppo a favore della legge.

Quando Ugo Foscolo volle levare dall'animo l'inno fervente alle bellezze di Firenze:

Beata - gridò - per le felici
aure pregne di vita e pei lavacri
che dai suoi gioghi a Te versa Appennino
lieta dell'aer tuo veste la luna
di luce limpidissima i tuoi colli
per vendemmia festanti e le convalli,
popolate di case e di oliveti,
mille di fiori al ciel mandano incensi.

(*Commenti. Applausi*). Votando questa legge, facciamo che da ogni parte d'Italia si levino e

salgano più frequenti questi incensi di fiori al cielo! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Samek Lodovici. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Se il progetto è imperfetto, io ritengo che il Senato potrà perfezionarlo ma, come medico e, in particolare, per la mia esperienza di medico scolastico, ritengo mio dovere dichiarare che voterò a favore della legge perchè essa mira a porre un freno al continuo peggioramento delle condizioni igieniche delle grandi città e perchè serve come stimolo a sopperire alle carenze dello Stato, che sono veramente gravi, per quanto si attiene a parchi pubblici e a giardini d'infanzia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Lucifero ed altri, che rileggo:

« Il Senato passa alla discussione degli articoli ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano » (1589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Raffeiner. S'intende che egli, nel suo discorso, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Il Senato, udito il relatore ed il Governo, ritenuto che cade nella competenza della regione Trentino-Alto Adige emanare le norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano, ma spetta allo Stato stabilire i principi entro i quali quelle norme devono essere emanate, passa all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ».

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Il senatore Raffeiner ha facoltà di parlare.

RAFFEINER. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, come voi sapete, nella provincia di Bolzano non hanno più avuto luogo elezioni comunali da oltre 25 anni. I Sindaci nella nostra provincia sono ancora oggi di nomina governativa. Il presente disegno di legge è destinato a por fine a questo deplorabile stato di cose. Ci troviamo però di fronte a due testi, un testo governativo e un testo della Commissione. Il testo governativo parte dalla premessa che la competenza a legiferare su questo oggetto spetta esclusivamente allo Stato, mentre il testo della Commissione parte dalla premessa quasi opposta che cioè la competenza in questa materia spetta alla Regione e che tocca allo Stato stabilire i principi cui la Regione deve uniformarsi nell'emanazione di queste norme elettorali. Incombe dunque al Senato risolvere anzitutto la questione pregiudiziale della competenza.

Faccio notare che già nel 1949 il nostro Consiglio regionale votò una legge per le elezioni comunali in provincia di Bolzano; la votò perchè non aveva alcun dubbio sulla propria competenza, perchè il testo dello Statuto è abbastanza chiaro, perchè, già nelle trattative precedenti l'approvazione del nostro Statuto, da parte della Costituente qui a Roma si era sempre detto che uno dei primi compiti ai quali il Consiglio regionale avrebbe dovuto provvedere sarebbe stata una legge elettorale per i Comuni in provincia di Bolzano. Già allora, nel 1947 e all'inizio del 1948, ci lamentammo del fatto che non si facevano le elezioni comunali nella nostra Provincia; ma la risposta che ci fu data era sempre quella: abbiate ancora un po' di pazienza perchè tra breve provvederà la Regione con legge propria, non appena sarà approvato lo Statuto per la regione del Trentino-Alto Adige.

Dunque, era del tutto naturale che il nostro Consiglio regionale, dopo la sua prima costituzione, iniziasse ad elaborare e a discutere un relativo disegno di legge. Questa legge fu approvata il 1° dicembre 1949, e, come è prescritto dal nostro Statuto, comunicata al Commissario del Governo, il quale, con lettera del 7 gennaio 1950, la rinviò al Consiglio regionale perchè, come si afferma in quella let-

tera, eccedente la competenza attribuita al Consiglio medesimo. Il Consiglio regionale avrebbe potuto approvare la stessa legge una seconda volta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, come è previsto dall'articolo 49 del nostro Statuto, ma non lo fece perchè sperava di addivenire ad un accordo col Governo sulla questione controversa e perchè voleva evitare lo spettacolo di un aperto conflitto tra la Regione ed i poteri centrali. Ma un accordo non fu raggiunto. Il Governo, che aveva ritirato un parere del Consiglio di Stato (non già soltanto per noi, ma in prima linea per la Regione siciliana), teneva fermo il suo punto di vista che la Regione non avesse alcuna competenza in materia ed in conformità ad esso l'onorevole Ministro per l'interno, il 14 marzo 1951, presentò il disegno di legge in discussione.

A questo punto si potrebbe fare la domanda per quali ragioni il Governo abbia atteso tanto tempo per la presentazione di questa proposta di legge se era così convinto che la competenza spetta esclusivamente allo Stato. Ma la domanda, che potrebbe implicare un rimprovero, non risolve il problema. Io personalmente credo che il Governo non fosse stato *a priori* così convinto della fondatezza della sua tesi e che questa incertezza sia stata la vera causa del lungo ritardo.

Comunque sia, la questione della competenza può essere risolta solo alla stregua delle norme costituzionali contenute nella Carta costituzionale e nel nostro Statuto. Orbene, il nostro statuto non lascia alcun dubbio in proposito.

Io non vorrei entrare qui nei singoli argomenti, fondatissimi e stringenti, che hanno portato la 1ª Commissione alla conclusione che la competenza spetta alla Regione. Voi conoscete questi argomenti, che sono esposti nella relazione stampata. Essi non ammettono altra conclusione.

Vorrei invece brevemente accennare ad alcuni argomenti portati in campo dai sostenitori della competenza esclusiva dello Stato. Nel parere del Consiglio di Stato, il quale però riguarda in prima linea la Sicilia e solo incidentalmente la Regione Trentino-Alto Adige, si è giocato sulla parola « ordinamento », per affermare che la parola « ordinamento dei Comuni » comprenda solo l'organizzazione e

il funzionamento dei rispettivi organi ed uffici, con esclusione però di ogni materia elettorale e che di conseguenza la competenza legislativa sull'ordinamento dei Comuni, che per l'articolo 5 dello statuto spetta alla Regione, non debba intendersi estesa alla facoltà di emanare anche un regolamento elettorale.

Al Consiglio di Stato è però completamente sfuggito l'articolo 54 del nostro statuto. Questo articolo non è stato preso in considerazione, non è stato nemmeno menzionato nel parere. L'articolo 54 stabilisce esplicitamente che l'ordinamento degli enti locali deve contenere anche le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Ebbene, le norme atte ad assicurare questa rappresentanza proporzionale nella costituzione di un Consiglio comunale non possono essere date che da una legge elettorale, poichè, almeno in un sistema democratico, non si può concepire altra via che quella delle elezioni per arrivare alla costituzione di un Consiglio comunale. E poichè queste norme elettorali, per l'espresso disposto dell'articolo 54, fanno parte dell'ordinamento degli enti locali, non si può affermare che ne sono escluse.

Da altri sostenitori della competenza dello Stato è stato portato in campo, quale ultimo argomento, che il legislatore parlando nell'articolo 54 degli enti locali e della rappresentanza proporzionale nella costituzione dei loro organi, non abbia avuto in mente i Consigli comunali, ma soltanto la Giunta comunale e gli organi di altri enti locali. Ma questa affermazione è del tutto gratuita ed arbitraria. Non è lecito distinguere dove il legislatore non distingue; non è lecito attribuire alla parola usata dal legislatore un significato diverso da quello che è proprio della parola. Se il legislatore parla di enti locali non è lecito dire che voleva escludere i Comuni; e se parla di organi degli enti locali non è lecito affermare che voleva escludere i Consigli comunali. Manca peraltro ogni ragione per la quale il legislatore avesse voluto escludere proprio i Consigli comunali quando stabiliva il principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi collettivi degli enti locali.

Il Consiglio regionale, votando nel 1949 quella legge elettorale, non volle affatto arrò-

garsi una legislazione primaria in materia. Il Consiglio regionale era sempre d'avviso che si trattasse di una competenza secondaria, a sensi dell'articolo 5 del nostro Statuto, cioè entro i limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. In mancanza però di una apposita legge dello Stato che avesse stabilito questi principi per le elezioni comunali, si uniformò ai principi che dallo stesso Statuto erano stati dettati al Consiglio regionale per la emanazione della legge elettorale regionale, che comprende anche le elezioni provinciali. Questi principi sono su per giù gli stessi che adesso risultano enunciati nel testo proposto dalla vostra Commissione, cioè il sistema proporzionale, il suffragio universale, il voto segreto, l'elezione diretta; solo che il testo della Commissione va ancora più in là e scende in maggiori dettagli.

Sono grato alla vostra 1^a Commissione...

TUPINI. Ne fa parte anche lei.

RAFFEINER. Faccio parte anche io della Commissione, ma non ho accettato l'incarico di fare il relatore perchè sarei stato forse considerato quasi parte in causa. Comunque io esprimo la mia gratitudine alla 1^a Commissione per la sua relazione. Le sono grato, non già perchè sia venuta incontro alla Regione o abbia trovato una soluzione di compromesso o se la sia cavata bene, come era scritto su un giornale: io non saprei apprezzare molto quella giustizia di compromesso che non vuole dare ragione a chi ha ragione per non fare male a chi ha torto; e poi, poichè sulla questione dell'applicazione di una norma costituzionale non vi può essere compromesso. Io sono grato alla Commissione perchè si è posta sul terreno solido delle norme costituzionali.

Avrei diverse cose da osservare ai singoli articoli, dei quali l'uno o l'altro non mi soddisfa completamente, ma sorpasso, perchè non importa tanto. Sono ugualmente grato alla Commissione per la obiettività con la quale ha pronunciato il suo parere in ordine alla questione principale della competenza, in pieno ossequio alle norme costituzionali. È vero, la relazione non è ancora la legge, ma posso dire che già la notizia della relazione della Commissione è stata accolta con sollievo nella nostra terra e anche dai nostri amici trentini. Trovare obiettività e giustizia presso i supremi organi dello Stato, è una grande cosa per un popolo.

Concludo, onorevoli senatori, col voto che il Senato tutto vorrà accedere all'opinione espressa dalla Commissione ed accettare il mio ordine del giorno con il quale propongo che il Senato, in linea di massima, voglia accogliere la soluzione proposta dalla Commissione e passare all'esame degli articoli nel testo da essa proposto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzo Giambattista. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole relatore nella sua relazione ricorda che il disegno di legge, come è stato rielaborato dalla Commissione in forma di legge di principi dello Stato, è stato formulato anche in base al parere dei colleghi del Trentino-Alto Adige non appartenenti alla Commissione. Ciò è stato giusto ed opportuno, come è naturale che in Assemblea primo oratore sia stato il collega Raffeiner che rappresenta appunto un collegio senatoriale della provincia di Bolzano.

Ma il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame (del tutto diverso da quello presentato dal Governo) impegna anche tutto il popolo italiano e quindi tutti i rappresentanti del popolo italiano a qualsiasi regione appartengano.

Lo impegna sotto vari aspetti; cioè non soltanto perchè tutto ciò che attiene all'ordinamento giuridico di un Ente pubblico territoriale deve interessare tutti gli italiani, ma anche perchè il disegno di legge ha conseguenze indubbie su altri problemi costituzionali che vengono dibattuti e non sono stati ancora risolti.

Mi riferisco, ad esempio, al problema ancora aperto della competenza, statale o regionale, sulle leggi elettorali amministrative nella Regione siciliana. In relazione a tale problema è bene che il Senato ricordi che non si potrebbe per esso adottare quel temperamento che la Commissione ha ritenuto di dover proporre per le norme in esame per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano, cioè della competenza regionale entro le così dette leggi di cornice dello Stato. Per la Sicilia infatti la stessa lettera dello Statuto (articolo 14) parla di legislazione esclusiva della Regione; ed è quanto meno dubbio che

possano essere posti limiti e date direttive con leggi ordinarie dello Stato.

Ma ancor più che per i riflessi che il disegno di legge può avere sulla legge elettorale comunale della Regione siciliana, esso è importante perchè tocca diritti fondamentali del cittadino, quelli che la stessa Costituzione definisce diritti « inviolabili » con una espressione che sembra ispirata dalla dottrina giusnaturalistica del Settecento.

Infine si tratta di norme assai importanti perchè, nella forma con cui la legge è stata oggi proposta dalla Commissione all'esame del Senato, nella forma cioè di legge di principi, presuppone la risoluzione di questioni assai gravi nel campo costituzionale. Invero qualche studioso confessa esplicitamente di attendere l'orientamento del Parlamento per poi costruire l'istituto giuridico delle leggi-cornice in un modo anzichè in un altro.

Quale è stata l'*occasio legis*, rispetto al problema fondamentale (che è quello soprattutto che mi interessa) della competenza esclusiva dello Stato o della competenza della Regione in base alla legge di principi dello Stato?

La *occasio* è sorta in relazione con la necessità di applicazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Lo ha letto il senatore Raffeiner; permettete che rilegga anch'io l'articolo: « Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi ».

Dirò subito, perchè non si crei un equivoco, che io, come, credo, qualsiasi uomo politico responsabile del nostro Paese, intendo che tale articolo sia pienamente osservato al fine di assicurare la pacifica convivenza dei due gruppi linguistici nella regione Trentino-Alto Adige e di rendere assolutamente ingiustificabili quelle intemperanze che purtroppo qualche volta abbiamo dovuto deprecare.

Ora, in relazione con la norma citata, viene opposto un primo argomento dai sostenitori della competenza regionale entro le leggi di cornice dello Stato. Si dice: voi dovete considerare l'articolo 54 dello Statuto non isolatamente ma in relazione con il successivo articolo 55 dello Statuto, secondo il quale spetta

allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione. Quindi si assume: perchè nell'un caso si afferma esplicitamente che la competenza spetta allo Stato, nell'altro caso bisogna dedurre che la competenza spetta alla Regione.

Vorrei osservare che l'articolo 55 è uno di quei tanti articoli pleonastici che si leggono pure nei testi costituzionali. Infatti, dato che tutti noi sappiamo che le Regioni, siano esse Regioni a statuto comune che Regioni a statuto speciale, hanno un limite invalicabile di competenza territoriale, era chiaro che una Regione non potesse statuire su enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione. Non essendo poi concepibile che un ente pubblico fosse contemporaneamente soggetto a due o più discipline legislative diverse, era chiaro che l'unica disciplina della organizzazione e del funzionamento non potesse provenire che da quell'ente sovrano che può legiferare con riguardo a tutte le parti del territorio nazionale, cioè dallo Stato medesimo.

Quindi l'argomento, mi permetta l'onorevole relatore, che si è voluto trarre da un collegamento, del resto non dimostrato, dell'articolo 54 con l'articolo 55 mi sembra quanto meno equivoco.

Piuttosto l'articolo 54 deve essere interpretato rettamente in correlazione con altre norme sia dello stesso statuto regionale, sia ed ancor più, della Costituzione, poichè è evidente che tutte le norme costituzionali devono essere esaminate nel loro insieme per arrivare ad una ricostruzione organica della volontà della Costituente.

Così l'articolo 54, più che con l'articolo 55, può e deve essere collegato, ai fini della ricerca della competenza a statuire le norme ivi previste, con un'altra norma che si legge nello stesso statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, cioè con l'articolo 84; norma che tende anche essa a disciplinare la convivenza dei gruppi linguistici, e precisamente l'uso della lingua tedesca, cioè si riferisce proprio a quegli stessi fini che possono essere garantiti con l'applicazione dell'articolo 54 dello Statuto.

Ora l'articolo 84 stabilisce che «fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiana, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e «nelle leggi speciali della Repubblica». E qua non può farsi la questione che accennerò fra un minuto a proposito dell'articolo 6 della Costituzione, se Repubblica significhi soltanto lo Stato o significhi lo Stato con ogni altro ente territoriale, poichè indubbiamente il richiamo alle leggi della Repubblica in uno statuto regionale che disciplina le leggi regionali, non può valere che per la legge dello Stato (si veda in proposito l'articolo 83 dello stesso Statuto). Dunque sono le leggi statali che garantiscono l'uso della lingua di una minoranza nazionale!

Ed in relazione con ciò voglio subito richiamare anche una norma generale della Costituzione che, non so perchè, non è stata considerata da tutti coloro che si sono occupati di questo nostro problema pur così degno di essere approfondito, cioè la norma dell'articolo 6 della nostra Costituzione, che fissa un principio generale (da cui discende anche la specifica norma costituzionale dell'articolo 54 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come discende quella dell'articolo 84 dello stesso Statuto) nel senso che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Qua trova luogo più propriamente quel problema già accennato, cioè di sapere a quale ente precisamente i costituenti si sono voluti riferire quando hanno parlato di «Repubblica», e quindi se le «apposite norme» del citato articolo 6 sono norme dello Stato od anche regionali.

Naturalmente io mi sono dato cura di consultare i lavori preparatori della Carta costituzionale (ed ho il piacere di vedere oggi tra i miei ascoltatori, oltre il Presidente della Repubblica dell'epoca che oggi è il nostro degno Presidente, anche il Presidente della Costituente ed il Presidente della Commissione che con tanta fatica e tanto impegno elaborò il testo costituzionale) ed ho notato che il quesito fu posto (e non poteva non essere posto) e trovò anche una soluzione in una dichiarazione che con la sua autorità fece il qui presente senatore Ruini, allora Presidente della

Commissione dei 75, il quale sentì il bisogno di ammonire che la Commissione aveva ritenuto di designare con « Repubblica » « l'insieme di tutte le attività e funzioni sia dello Stato come tale, sia delle Regioni e degli altri enti pubblici ».

Con ciò la questione potrebbe sembrare risolta e in senso non conforme all'assunto che mi propongo di dimostrare, cioè risolta nel senso che l'articolo 6 (che fu introdotto in sede di discussione davanti all'Assemblea plenaria poichè non c'era nel progetto originario) non porta alcun argomento alla tesi della competenza dello Stato a legiferare per la tutela delle minoranze linguistiche.

Ma vorrei sottolineare, e con tutto il rispetto, che, se questa interpretazione di « Repubblica » fu enunciata in linea generale (a proposito della discussione di quella prima parte della Costituzione che purtroppo qualche volta non è risultata bene coordinata con la seconda parte della Costituzione stessa) in realtà non fu mantenuta nelle varie e concrete norme costituzionali.

Ho ora ricordato gli articoli 83 e 84 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige in cui Repubblica significa all'evidenza Stato; mi limiterò ancora ad un altro esempio, perchè attiene proprio all'ordinamento regionale (e quindi ha un singolare valore per la questione che ora è sottoposta al nostro esame), cioè a richiamarvi l'articolo fondamentale in materia di legislazione regionale delle Regioni a statuto comune, l'articolo 117 in cui si dice: « Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ». In tale caso « Repubblica » significa Stato; sono le leggi dello Stato che possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Persino la denominazione del più alto organo dello Stato, cioè del Presidente della Repubblica che è « il Capo dello Stato », in cui « Repubblica » evidentemente corrisponde a « Stato », potrebbe essere invocata.

Quindi, in conclusione, è da preferire l'opinione che l'articolo 6 della Costituzione impone allo Stato (non alle Regioni) di tutelare con apposite leggi le minoranze linguistiche.

Ma, onorevoli colleghi, tale conclusione acquista davvero una forza singolare ove si con-

sideri la ragione specifica per cui fu introdotto l'articolo 6 della Costituzione che, come ho ricordato, non si trovava nell'originario progetto dei 75. L'articolo fu introdotto su una proposta dell'onorevole Codignola, cui seguì (tutto ciò è interessante per delimitare il motivo specifico per cui la garanzia delle minoranze fu fissata nella Costituzione) seguì una analoga proposta dell'onorevole Lussu così formulata: « gli enti autonomi regionali non possono, sotto nessuna forma, limitare il pieno e libero sviluppo delle minoranze etniche e linguistiche esistenti nel territorio dello Stato ». Quindi sia l'onorevole Codignola che l'onorevole Lussu si preoccuparono di garantire le minoranze da eventuali abusi e prepoteri dell'ente Regione.

Perciò sembra possa dedursi che la garanzia che veniva fissata nell'articolo 6 della Costituzione non può essere che la garanzia dello Stato, cioè dell'Ente supremo regolatore della vita nazionale, che le « apposite norme » devono essere norme statali, poichè (come fu detto dal Presidente della Commissione per la Costituzione) sono le « leggi generali dello Stato che debbono tutelare le minoranze linguistiche ».

Chiarito questo punto pregiudiziale così significativo bisogna ora occuparsi dell'argomento che l'articolo 34 dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige deve essere collegato anche con l'articolo 5 dello stesso Statuto che prevede, nei limiti delle leggi costituzionali e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, una competenza legislativa della Regione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province.

Ma anche tale articolo è tutt'altro che decisivo, tanto che in proposito i dispareri sono assai vivaci ed esso è invocato anche dai sostenitori della competenza esclusiva dello Stato. Cosa ha inteso il legislatore costituzionale quando ha parlato di ordinamento? Ha inteso parlare, per riferirmi alle parole della relazione, della organizzazione e formazione degli organi rappresentativi nella loro struttura e nella loro dinamica e quindi anche della disciplina del modo di formazione degli organi medesimi attraverso il sistema tipico degli Stati democratici, cioè attraverso le elezioni? Op-

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

pure ha inteso parlare solo di organizzazione di uffici e di servizi?

Il parere del Consiglio di Stato, di cui non possiamo non tener conto per l'alto significato che esso ha, essendo emanato da un organo chiamato dalla stessa Costituzione a dare consulenza giuridico-amministrativa, non ritiene che « ordinamento » abbia quel significato che può avere in base alla cosiddetta teoria istituzionistica (si ricordi il libro famoso del Romano sull'ordinamento giuridico) per cui « diritto » è uguale ad « ordinamento giuridico », « ordinamento » è uguale ad « istituzione » ed « istituzione » è uguale ad « ente » e a « Stato », teoria sulla quale evidentemente non mi soffermo perchè qui non sediamo certamente in una accademia di diritto. Invece il Consiglio di Stato, per delimitare il significato di « ordinamento », ha voluto più specificamente riferirsi alle leggi amministrative. Ed in verità io ho potuto riscontrare una serie di articoli del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 (per esempio l'articolo 79, n. 16), in cui si parla di « ordinamento degli uffici e dei servizi »; il che conforta quella interpretazione più restrittiva di « ordinamento » che viene sostenuta da coloro che oppongono la competenza esclusiva dello Stato a legiferare in materia di elezioni comunali e provinciali anche nella regione Trentino-Alto Adige.

Ma io non insisto su questo argomento come non insisterei per trovare argomenti pro o contro da un altro termine (per cui si è provocato un approfondimento di concetti notevoli del diritto costituzionale ed in particolare di quelli di forza politica e di fine politico) cioè da quel termine di « regime » che viene da qualcuno definito come un principio o un indirizzo politico fondamentale che informa tutte le istituzioni dello Stato e costituisce anche una suprema direttiva della loro attività. Termine questo che si ritrova appunto nello statuto della Regione siciliana, là dove attribuisce una competenza alla Regione siciliana (e competenza esclusiva in quel caso, non competenza concorrente come per il Trentino-Alto Adige) proprio sul « regime degli enti locali ». Ma si è ricordato anche in proposito che regime ha un significato più ristretto nel

campo amministrativo, per cui, ad esempio, si parla del regime delle acque e così via.

Con quanto ho sinora detto il dibattito fra sostenitori e oppositori della competenza esclusiva dello Stato in materia di legge elettorale amministrativa, potrebbe quasi ritenersi esaurito nei termini in cui è stato finora profilato. Sono stati questi gli argomenti che *hinc inde* sono stati opposti; ed essi sono stati richiamati nella relazione e ricordati poco fa nel discorso del senatore Raffainer. Ritengo però fermamente che ci sia ancora un altro modo, di gran lunga più importante, di considerare il problema che ci occupa: dico di gran lunga più importante perchè appunto si collega con la definizione e la delimitazione di quei diritti fondamentali del cittadino che la Costituzione ha voluto garantire nella sua prima parte.

Vediamo ora come si pone, a mio avviso, il problema sotto questo altro aspetto. Anzitutto bisogna partire dalla constatazione che la legge elettorale per i Comuni, sia per tutte le Regioni a statuto comune, sia per due Regioni a statuto speciale (Sardegna e Valle di Aosta) è una legge statale; cioè è lo Stato che in tutte quelle Regioni ha la competenza di adottare le norme in materia di elezioni comunali e (possiamo aggiungere) provinciali.

Nulla invece è detto specificatamente in materia di legge elettorali amministrative negli statuti delle altre due Regioni a statuto speciale che possono essere considerate, cioè nella Regione siciliana e nella Regione del Trentino-Alto Adige; non si ritrova in esse un articolo che esplicitamente statuisca che i consigli comunali sono eletti secondo norme stabilite con legge regionale.

Da ciò un argomento che si è fatto valere ed ha pure il suo peso, cioè che quando il Costituente ha voluto specificatamente attribuire ad una Regione un diritto in materia di legislazione elettorale, lo ha detto esplicitamente. Così, quando ha voluto attribuire all'Assemblea regionale siciliana la competenza di dettare le norme per la elezione dei novanta deputati « in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche », lo ha detto esplicitamente.

Si noti che anche negli Stati che si autodefiniscono federali, quando si è voluto attri-

buire una competenza ad un ente substatale (si chiami esso Stato membro o regione) in materia di leggi elettorali amministrative, lo si è detto esplicitamente. Voglio ricordare soltanto l'articolo 119 della costituzione austriaca (testo unificato del 1930) in cui viene esplicitamente attribuita tale competenza in materia elettorale, ma contemporaneamente si pongono numerosi principi elettorali fondamentali da parte dello Stato federale, ancora più rigorosi forse di quelli che ora noi siamo invitati a porre con la legge che viene sottoposta al nostro esame.

Ora là dove non c'è una specifica disposizione, noi dobbiamo proporci necessariamente il quesito del come interpretare quelle disposizioni di carattere eccezionale degli statuti regionali (come li definisce il Consiglio di Stato) che non prevedono esplicitamente questa competenza in materia di leggi elettorali; il che porta pure a proporci il quesito se ed entro quali limiti in questa materia si possa fare ricorso all'analogia.

Per risolvere questi quesiti fondamentali (che si pongono rispetto agli statuti speciali del Trentino-Alto Adige e della Sicilia), noi non possiamo fare a meno di considerare la natura del diritto elettorale e la natura specifica della legge elettorale.

Il diritto elettorale, come tutti sappiamo, in uno stato democratico è il fondamentale diritto politico, il cui oggetto è la stessa funzione elettorale. È da notare peraltro (in relazione con la controversia odierna) che quello che si chiama *status activae civitatis* ha sempre lo stesso carattere. Io voglio ricordare soltanto lo Jellinek, il quale dice che « lo stesso carattere giuridico dei diritti elettorali politici possiedono i diritti per la elezione delle rappresentanze comunali e delle altre comunità di diritto pubblico ».

Correlativamente al carattere del diritto elettorale non si può negare che la legge elettorale ha un contenuto sostanziale di legge costituzionale. Proprio su questo punto richiamo particolarmente l'attenzione degli onorevoli colleghi e specialmente dei componenti la 1^a Commissione. Ciò ora trova addirittura conferma in una precisa norma costituzionale.

Ricordo infatti che l'articolo 72 della Costituzione, nello stabilire che la procedura nor-

male di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge « in materia costituzionale ed elettorale », ha consacrato l'esistenza di una particolare categoria di leggi formali cioè delle leggi elettorali, aventi la sostanza ma non la forma di leggi costituzionali, per le quali tuttavia è sempre prevista una particolare procedura di formazione che è appunto la procedura dell'articolo 72 della Costituzione.

A questo proposito è nota la controversia che è sorta: quando si parla, cioè, di legge « in materia costituzionale », ci si è voluto riferire alle leggi formalmente costituzionali di cui all'articolo 138 della Costituzione oppure anche a leggi (si cita quella della cittadinanza) che riguardano materia costituzionale ma non sono formalmente costituzionali?

Non è certo il caso di approfondire questa questione, ma giova rilevare ai nostri fini che i sostenitori della tesi del riferimento alle leggi dell'articolo 138 portano appunto come argomento che quando il Costituente nell'articolo 72 ha voluto riferirsi ad una legge materialmente costituzionale, cioè precisamente alla legge elettorale, lo ha detto esplicitamente; mentre i sostenitori della opposta teoria obiettano che alle leggi elettorali il Costituente si è richiamato esplicitamente come esemplificazione di leggi materialmente costituzionali, la quale può anche giovare a ricompenderci con certezza le leggi elettorali amministrative.

Per dimostrare che la legge elettorale amministrativa ha una natura a sè stante diversa da quella delle altre norme che disciplinano i Comuni e le Province, non è nemmeno senza significato il fatto che la legge elettorale amministrativa, per i suoi specifici caratteri, è stata staccata ed è tuttora staccata dalle leggi che regolano l'ordinamento ed il funzionamento degli enti locali. Ed in proposito, vorrei anche ricordare che nello schema di disegno di legge preparato nel 1950 dalla Commissione per la riforma della legge comunale e provinciale, non vennero affatto incluse le norme sulle elezioni comunali e provinciali.

Mi sembra che, già sotto questo aspetto della natura del diritto elettorale e della legge

elettorale, possa concludersi che la competenza ad emanare quella particolare legge, che ha contenuto di legge costituzionale, se pur non ne ha la forma, e per la quale del resto è prevista una particolare procedura nella stessa Costituzione, di quella particolare legge che disciplina il fondamentale diritto politico del cittadino, debba spettare, in ogni caso, allo Stato; e ciò anche a non tener conto che lo stesso Comune è chiamato ad esercitare importanti funzioni statali.

Ma la competenza esclusiva dello Stato, in materia di leggi elettorali amministrative, appare, a mio parere, ribadita in maniera evidente (in relazione con particolari norme costituzionali) ove si considerino, dettagliatamente, le singole parti di cui è normalmente composta una legge elettorale amministrativa.

Invero, se una competenza dovesse essere riconosciuta in proposito alla Regione Trentino-Alto Adige (pur sottoposta alla legge di principi dello Stato), essa dovrebbe riferirsi a tutte le parti della legge elettorale medesima. Sembra infatti che non possa essere accolta la tesi intermedia secondo cui la Regione in materia di leggi comunali e provinciali abbia solo la facoltà di regolare le modalità delle elezioni e non quella di disciplinare il corpo elettorale ed altre materie.

Vediamo dunque le singole parti di una legge elettorale; ed anzitutto fermiamoci a quel gruppo importante di norme che di solito vengono raggruppate sotto il titolo «elettorato», cioè alla disciplina del diritto del cittadino di essere iscritto nelle liste (e quindi della formazione delle liste medesime) e di votare.

Io vi ho già detto che intendo porre la questione in puri termini costituzionali e quindi non mi soffermerò nemmeno sugli inconvenienti cui può dare luogo la formazione di tante liste elettorali speciali e la disciplina da parte della Regione dell'intervento di organi statali come quelli giurisdizionali (così la Corte di appello, così la Cassazione) nella formazione delle liste stesse.

Ponendo infatti la questione in termini rigorosi di interpretazione organica della Costituzione, di tutte le norme costituzionali nel loro collegamento sistematico, bisogna vedere ora se tali norme consentano una competenza

regionale per la formazione delle leggi elettorali amministrative e più specificamente per la disciplina dell'«elettorato».

In proposito siamo subito chiamati a considerare un articolo fondamentale, l'articolo 48 della Costituzione, il quale stabilisce che il diritto di voto non può essere limitato «se non nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Ora a quale legge intende riferirsi la Costituente? Esclusivamente alla legge statale oppure anche a quella regionale?

È questa una questione anch'essa fondamentale seppure purtroppo poco avvertita, come ho dovuto constatare in questi giorni scorrendo parecchi commenti della Costituzione; fondamentale perchè si ripresenta a proposito di una serie di articoli della prima parte della Costituzione che rinviano genericamente alla legge.

Ora a me sembra che la Costituente in tal caso si è riferita alla legge statale; e per occuparmi subito della seconda parte da considerare in ogni legge elettorale amministrativa (cioè di quell'altro particolare gruppo di norme che va sotto il titolo di «eleggibilità») dico inoltre che non mi pare dubbio che quando la Costituente, nell'articolo 51 della Costituzione, ha detto che la legge può per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ha inteso riferirsi evidentemente alla legge dello Stato, cioè allo Stato come unica fonte di produzione giuridica in quella materia, non essendo concepibile, anche per gli evidenti riflessi internazionali del regolamento della materia, che una legge regionale possa, a differenza della legge statale, stabilire che un italiano non appartenente alla Repubblica abbia diritto di votare in una elezione comunale alla pari di un cittadino.

Si ricordi anche il tanto tormentato articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione. Però è chiaro che quando l'articolo suddetto ha disposto che la legge per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione stabilisce limitazioni temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista, si è riferito alla legge dello Stato, il quale peraltro ha il potere di vietare la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Non

sembra infatti conforme all'essenza di una Repubblica « una e indivisibile » fondata sullo stesso fondamentale principio democratico permettere che ci sia un apprezzamento di tale principio del tutto differente nelle varie parti del nostro Paese, per cui un cittadino sia indegno politicamente in certe zone e a certi fini elettorali e sia invece degno in altre zone e per altre elezioni.

Dopo aver disciplinato l'elettorato e l'eleggibilità, le leggi elettorali amministrative trattano in un'altra serie di articoli del procedimento o della procedura elettorale, cioè di quelle modalità delle elezioni alle quali alcuni (non il disegno di legge in esame) vorrebbero limitare in ogni caso la competenza della Regione.

In verità, poichè non ho apriorismi e non ho pregiudiziali nemmeno mentali oltre che politiche, e voglio quindi esaminare la questione, che ritengo degnissima di essere meditata dal Senato, con assoluta obiettività, posso riconoscere lealmente che in proposito gli inconvenienti di una competenza regionale e l'ostacolo ad essa opposto dalle leggi costituzionali sarebbero minori.

Si pensi tuttavia al caso in cui una legge elettorale (come quella in esame) è chiamata a dare, con le sue modalità, una particolare garanzia alle minoranze; garanzia che, secondo me, spetta allo Stato di dare. Ed in linea più generale, dato il significato politico che le elezioni amministrative hanno (e vorrei aggiungere: purtroppo) assunto in Italia, si pensi alle conseguenze politiche di una legge elettorale amministrativa deliberatamente volta a sovvertire il significato delle precedenti elezioni nazionali.

Ultima parte di ogni legge elettorale amministrativa è quella delle sanzioni penali. Qua mi rivolgo particolarmente al relatore onorevole Fantoni, poichè a me sembra gravissima la sua affermazione: « Opina la Commissione che la Regione possa »...

RIZZO DOMENICO. Non tutta la Commissione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ne prendo atto, onorevole Rizzo, e ne sono ben lieto. Tuttavia nella relazione leggo: « Opina la Commissione che la Regione possa pure emanare disposizioni di carattere penale per la repressione delle violazioni alle norme legislative in ma-

teria elettorale in conformità alla legge generale della Repubblica ».

Or dunque quando la Costituzione all'articolo 13 — come vedete sono costretto a citarvi una serie ben numerosa di articoli della Costituzione — ha detto, a garanzia della inviolabilità della libertà personale (cioè del primo diritto del cittadino, poichè lo Stato può garantire ed ha bene garantito una serie di diritti compresi tutti i diritti che comunemente si chiamano sociali, ma ancor oggi in ogni Stato civile la prima garanzia è quella della libertà personale, che può essere sintetizzata con quella celebre statuizione della *Magna Charta*, che non starò qui a ripetere) quando ha detto che qualsiasi restrizione della libertà personale è ammessa « nei soli casi e modi previsti dalla legge », ha inteso pure in questo caso riferirsi non soltanto alla legge statale, ma anche alla legge regionale?

Correlativamente, quando l'articolo 1 del Codice penale stabilisce che « nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge » il legislatore ha inteso riferirsi anche alla legge regionale e persino, bisogna dire, alla legge provinciale? (*Interruzione del senatore De Luca*). Onorevole De Luca, non faccia queste obiezioni in una materia che non consente osservazioni fatte a cuor leggero. Ho già richiamato l'articolo 13 della Costituzione e quindi pongo il quesito se la Costituzione (non soltanto l'articolo 1 del Codice penale) quando ha parlato di leggi ha inteso riferirsi anche alle leggi regionali e perfino alle leggi provinciali, perchè non bisogna dimenticare che nella Regione Trentino-Alto Adige anche le Province possono fare leggi nei casi previsti dallo Statuto.

DE LUCA. Le leggi senza sanzioni non hanno effetti.

RIZZO GIAMBATTISTA. La sua osservazione troverà una risposta.

È una questione gravissima, che ha anche una elaborazione storica: gli autori di lingua tedesca rispetto ad altri tipi di Stati non unitari ritenevano ad esempio che alla Regione non competesse, neanche nelle materie di sua competenza, la facoltà di emanare norme penali perchè lo *jus puniendi* costituisce esclusivamente una potestà statale, è espressione

inalienabile della sovranità dello Stato. Il problema poi — ecco, onorevole De Luca — si collega e si collegava con l'altra questione generale se per l'efficacia della norma giuridica, per la sua forza cogente sia essenziale la minaccia di sanzioni penali nel caso di sua violazione.

E a questo proposito debbo dire che lei, onorevole De Luca, evidentemente è convinto che la legge è imperfetta se non ha sanzioni penali, ma ci sono autori apprezzabili che ritengono che non è assolutamente necessaria per l'efficacia della legge la sanzione penale anche perchè si possono avere diverse sanzioni anche di diritto pubblico.

La questione delle sanzioni penali nelle leggi non statali è stata naturalmente ripresa con l'introduzione dell'ordinamento regionale in Italia, in particolare in relazione con lo statuto della Regione siciliana. Il problema non poteva infatti non presentarsi nell'Assemblea regionale siciliana, che lo discusse ampiamente nella seduta del 17 luglio 1948, in cui la maggioranza dell'Assemblea e lo stesso Governo regionale dell'epoca ritennero che la Regione non potesse stabilire sanzioni penali, perchè, come affermò il deputato Taormina del blocco del popolo, la libertà del cittadino non è un bene espropriabile dalla Regione, mentre l'assessore all'agricoltura La Loggia osservava che l'Assemblea regionale non poteva comminare sanzioni penali neanche attraverso la recezione delle norme dello Stato ed il Presidente della Regione Alessi ribadiva non essere necessario che, in corrispondenza del pieno potere legislativo spettante all'Assemblea regionale, esistesse il potere di prevedere reati e comminare pene.

Si noti che la questione era sorta appunto per le sanzioni penali previste a garanzia di norme emanate in materia di competenza regionale. Essa è stata sollevata non già sul punto se la Regione avesse in linea generale una facoltà di punire, ma se potesse emanare norme penali in funzione di accompagnamento di un precetto rientrante nella competenza regionale.

Ora, pure entro questi limiti, i più spinti regionalisti hanno sostenuto soltanto che la Regione avesse il potere di emanare norme punitive in quel campo, ed esclusivamente in quel

campo, del diritto penale che si suole chiamare diritto penale amministrativo.

Come è noto, la categoria del diritto penale amministrativo, se ha avuto i suoi sostenitori che ne hanno riscontrato le origini persino nel diritto canonico, è tra le più controverse. Ma ai fini che oggi ci interessano ricorderò soltanto che uno dei più autorevoli sostenitori italiani di tale categoria, il Manzini (che peraltro lamenta l'abuso che nel nostro diritto amministrativo si fa delle sanzioni penali) la collega con quei fatti che consistono nella violazione di precetti di indole esclusivamente amministrativa (di polizia o di finanza) di cui perciò il diritto penale non avrebbe ragione di occuparsi se la detta violazione non fosse repressa con pena (alla quale del resto si può sostituire l'oblazione volontaria), per cui i reati che il diritto penale amministrativo prevede hanno il loro essenziale fondamento nel diritto amministrativo.

È importante rilevare che a questa teoria sembra accostarsi l'Alta Corte della Sicilia nell'unica decisione, quella del 21 aprile del 1950, che, secondo quanto so, ha trattato la questione, poichè la norma della legge elettorale adottata dalla Regione per le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che recepisce le disposizioni penali delle leggi elettorali per la Camera dei deputati in quanto applicabili, non è stata su quel punto impugnata.

Allora, nel 1950, si discuteva se la Regione siciliana potesse stabilire un'ammenda (salvo oblazione) per chiunque omettesse di denunciare ad un competente assessorato regionale l'installazione di gruppi elettrogeni. L'Alta Corte ritenne che la Regione potesse stabilire la sanzione perchè gli enti autarchici hanno facoltà di stabilire sanzioni amministrative, per l'inosservanza di obblighi amministrativi, aventi finalità amministrative, contro coloro che si trovano in particolari rapporti con la pubblica amministrazione.

In conclusione: o si segue la tesi più rigorosa, verso cui sembra inclinare, in un recente scritto, un nostro costituzionalista, che cioè la nostra Costituzione, considerando a parte la materia della statuizione delle pene e della privazione della libertà, abbia previsto la materia delle pene come una particolare materia la cui

disciplina sfugge interamente al potere delle Regioni cui non è stata esplicitamente conferita — che, in altri termini, anche in questo caso l'articolo 13 della Costituzione, quando parla di legge, si riferisce esclusivamente alla legge statale —; e allora evidentemente la Regione Trentino-Alto Adige, in via concorrente, o la Regione siciliana, in via esclusiva, non potrebbe emanare disposizioni penali in materia elettorale amministrativa.

Oppure si segue la tesi più larga della competenza regionale per le sanzioni comprese entro quel particolare ramo di diritto che è il diritto penale amministrativo; e la conseguenza sarebbe sempre la medesima, poichè rispetto ai reati elettorali non siamo certamente nel campo delle sanzioni penali amministrative, nel campo delle ammende che possono estinguersi con l'oblazione.

L'impossibilità, quindi, onorevole Fantoni, per la Regione di configurare reati elettorali, di stabilire sanzioni penali per la violazione delle norme sulle elezioni da essa poste, costituisce indubbiamente un ulteriore elemento (vorrei dire, almeno di dubbio, almeno di preoccupazione, almeno di meditazione) sulla incompetenza della Regione Trentino-Alto Adige ad emanare anche in via concorrente norme sulle elezioni dei Consigli comunali.

FANTONI, *relatore*. Ma questo non c'è nella formulazione degli articoli.

RIZZO GIAMBATTISTA. Lei vedrà che questa sua obiezione troverà prontamente risposta in quello che dirò. Abbia soltanto la compiacenza di ascoltarli.

Entro infatti, a scopo dialettico, nell'ordine di idee della Commissione, cioè della competenza regionale entro la legge di cornice dello Stato.

Anche in tale caso il disegno di legge, come è stato formulato dalla Commissione, non regge. Un primo dubbio si affaccia: può farsi una legge elettorale per una sola provincia, la provincia di Bolzano, della Regione Trentino-Alto Adige? Si può spezzare il nesso regionale tra le due provincie di Bolzano e di Trento, nonostante che alle medesime entro limiti rigorosi sia stato anche attribuito un particolare potere legislativo? O non si deve fare una unica legge elettorale comunale per tutta la Regione,

pur introducendo le norme atte ad assicurare i fini dell'articolo 54 dello Statuto? Se è vero che la Regione, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sull'ordinamento dei Comuni e delle Provincie, e che ciò significa la sua competenza ad emanare la legge elettorale comunale e provinciale, non deve essa provvedere per tutti i Comuni e per le due Provincie della Regione?

Espongo ciò soltanto in forma di interrogativo e di dubbio, in relazione anche con l'articolo 67 delle norme di attuazione dello Statuto. Credo invece di poter affermare con certezza che il disegno di legge non risponde al tipo (che noi con grave responsabilità dobbiamo ora fissare per la prima volta nella nostra storia costituzionale) non risponde al tipo del provvedimento legislativo statale che fissa principi fondamentali.

Sul carattere di una legge di principio, di quella che altri chiama « legge-cornice » si potrebbe dire tanto: purtroppo l'ora è tarda, e cercherò di restringere ancor più il mio dire. Bisognerebbe difatti risolvere preliminarmente la questione se una legge di principio è o non è norma immediatamente obbligatoria per il cittadino; se è una norma direttiva per la Regione che deve legiferare nei limiti della legge cornice, una norma che consacra un indirizzo legislativo cui deve uniformarsi la Regione, oppure se è anch'essa una norma sia pure di contenuto generale immediatamente obbligatoria per il cittadino.

Ma quello che è chiaro è che dobbiamo tener ben presente (mi metterò sempre dal punto di vista della Commissione) che fissare un principio fondamentale (che, come gli autori giustamente ammoniscono, non è quel qualsiasi principio anche non essenziale a cui lo Stato può avere interesse) significa porre un limite oltre il quale lo Stato non può andare.

Ora, come può ritenersi principio fondamentale (vedete, onorevoli membri della 1^a Commissione, verso cui professo naturalmente ogni rispetto, come il vostro tentativo lodevole di trovare una formula restrittiva per la ripugnanza di lasciare alla Regione di legiferare sull'elettorato attivo e passivo si ritorce contro la vostra stessa impostazione teorica) come può ritenersi principio fondamentale quello dell'ar-

ticolo 2 della legge se, stabilendo, sia pure in via di ricezione della legge dello Stato, le più minute norme in materia di diritti elettorali attivi e passivi, non lascia (ed il vostro punto di vista non dovrebbe ammetterlo) alla regione un qualsiasi potere concorrente di legiferare su quei diritti fondamentali del cittadino?

E come si può, da un canto, riconoscere (io dico erroneamente) alle regioni il diritto di emanare disposizioni di carattere penale, e poi non fissare nemmeno i principi fondamentali di tali disposizioni? Ciò dovrebbe significare, all'assurdo, che la Regione Trentino-Alto Adige possa in quel campo delicatissimo fare quello che crede?

E, per fare un ultimo esempio: perchè non si è fissato un principio fondamentale in materia di preferenze?

Purtroppo fino ad oggi — e mi avvio alla conclusione — non è stata costituita la Corte costituzionale chiamata a giudicare della legittimità costituzionale delle nostre leggi come delle leggi della regione; ma tutto ciò, lo ripeto ancora una volta, non deve indurci a diminuire, anzi deve accrescere notevolmente il nostro senso di responsabilità.

A mio avviso la questione deve essere riconsiderata a fondo; e per tale motivo non posso votare l'ordine del giorno del senatore Raffei-ner, non perchè dissenta dai fini politici che deve soddisfare una legge elettorale nei Comuni in cui convivono (e vogliamo convivano lealmente e con piena fedeltà allo Stato) cittadini di lingua italiana e tedesca.

Non contesto affatto che l'articolo 54 dello Statuto Trentino-Alto Adige debba avere una piena e fiduciosa attuazione. Ma ai cittadini italiani di lingua tedesca — e ai colleghi che rappresentano così autorevolmente i collegi della provincia di Bolzano — non deve importare che la garanzia prevista dall'articolo 54 provenga dallo Stato anzichè dalla regione.

A mio avviso anzi una garanzia proveniente dallo Stato avrebbe più valore e significato politico, come collegata indissolubilmente alla riaffermazione del dovere della collettività nazionale di mantenere la parola data, dell'impegno della Repubblica di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche (per ripetere le parole dell'articolo 6 della Costituzione) con-

tro l'adempimento di un altro obbligo imposto dalla stessa Costituzione a tutti i cittadini — e quindi anche ai cittadini di lingua tedesca — di essere fedeli allo Stato, alla Repubblica una ed indivisibile, e di osservarne la Costituzione e le leggi.

Non si prenda l'avvio della necessità di tale garanzia per sovvertire l'ordinamento dei pubblici poteri in Italia, per risolvere affrettatamente questioni costituzionali che impegnano la vita dello Stato, per leggere nella Costituzione e nelle leggi costituzionali ciò che non vi è scritto.

Come ho detto in altra occasione, l'ordinamento regionale, che così aspri contrasti solleva tuttora nel Paese, vivrà tanto meglio quanto più non si vorranno forzare i tempi; quanto più il funzionamento della Regione sarà volto esclusivamente alla soddisfazione di interessi e bisogni locali che lo Stato potrebbe non essere in grado di soddisfare.

E soprattutto vivano le autonomie comunali, segno inconfondibile della nobiltà di una nostra tradizione, con le quali, per dirla con il Cuoco, si ravviva lo spirito pubblico; si rafforzano e prosperano l'autogoverno dei Comuni, anche della provincia di Bolzano, garantito da una legge elettorale statale che sia riaffermazione del principio democratico e tutela del diritto di ogni collettività umana nella solidarietà vigile ed operante della Nazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Luigi. Ne ha facoltà.

BENEDETTI LUIGI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo una perorazione così piena di sapere giuridico del collega Rizzo mi trovo seriamente imbarazzato a sostenere la tesi regionalistica, sono però convinto che la tesi regionalistica si impone perchè ho l'impressione che il collega Rizzo non abbia saputo staccarsi dalla mentalità legata alla Costituzione del 1948. Infatti dimentica che la nostra Costituzione a mezzo del titolo quinto, per non parlare dell'articolo 5, anzitutto prevede un decentramento attraverso le Regioni. Ora, se le Regioni devono vivere lo possono solo e in quanto abbiano delle funzioni e degli organi che le facciano funzionare. Comunque sia, la perorazione fatta in principio del suo dire dal collega Rizzo, che questa legge cioè impegna il popolo italiano tutto, la faccio mia.

Infatti il popolo italiano è tenuto a rispettare la Costituzione e le leggi costituzionali e non dobbiamo dimenticare che lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige è una legge costituzionale; la legge costituzionale n. 5.

Ora mi richiamo di nuovo all'articolo 54 di tale Statuto il quale è per me di una chiarezza formidabile perchè quando questo articolo, e abbiate pazienza se viene riletto per la terza volta, dice che « nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare ecc. » mi domando se per gli enti pubblici locali, quali i Comuni, ci sia qualche modo per stabilirne le norme se non attraverso una legge elettorale. Come fate ad eleggere un Consiglio comunale e una Giunta comunale se non attraverso una legge elettorale? Che poi « l'ordinamento » sia affidato alla Regione è così chiaro e pacifico per l'articolo 5 dello Statuto speciale che non mi pare possa esservi alcun dubbio. Infatti io sostengo, e con me lo sostengono i regionalisti, che nella parola « ordinamento » il legislatore ha voluto indubbiamente comprendere anche le leggi elettorali necessarie. Pregherei il senatore Rizzo di aprire la Costituzione e di guardare la parte seconda che è appunto intitolata « Ordinamento della Repubblica »: vi si parla di Parlamento, di modalità per la elezione del Parlamento e ci sono già lì i principi della legge elettorale politica. Ora non posso concepire che nello Statuto il legislatore abbia voluto usare la parola « ordinamento » in modo diverso, a due mesi di distanza, da quello usato nella formulazione della Costituzione.

Per quanto riguarda la preoccupazione sollevata dal senatore Rizzo a proposito del controllo dello Stato, a me sembrano infondate perchè noi qui stiamo formulando una legge che ha soltanto carattere di cornice, la vorrei chiamare una legge cornice, in quanto lo Statuto nell'articolo 5 permette alla Regione soltanto una legislazione integrativa e perciò tutto quanto l'onorevole Rizzo ha detto in difesa delle minoranze citando l'articolo 6 della Costituzione, tutto quanto ha detto in difesa dei principi immortali a me sembra che sia in questo caso fuori luogo perchè è già contemplato dalla dizione precisa dell'articolo 5 dello Statuto.

Anche la preoccupazione sollevata da ultimo, che la legge regionale elettorale possa prevedere anche delle pene per i trasgressori, mi

sembra infondata. Non voglio discutere sulle parole, ma possiamo parlare di sanzioni. Ora credo che il sindaco di un Comune quando fa una ordinanza, quando dà una disposizione, prevede anche una sanzione contro gli inadempienti... (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*). Ma vede, onorevole Rizzo, che la legge, come viene proposta dalla Commissione, si richiama, per questo, proprio alla legge nazionale. Dunque, non vedo la ragione di questa preoccupazione.

D'altro canto dobbiamo renderci conto che in provincia di Bolzano non si fanno le elezioni amministrative da 30 anni. Ora vi è una situazione per cui è assolutamente necessario arrivare alla formulazione di questa legge elettorale, per permettere ai cittadini di lingua italiana e tedesca di nominare gli amministratori dei propri Comuni.

All'osservazione fatta poi dal senatore Rizzo che questa legge spezza il nesso regionale obbietto che essa ha valore relativo, perchè nella provincia di Trento sono state fatte le elezioni amministrative già con la legge nazionale, e noi proponiamo, caldeggiamo questa legge esclusivamente per dare corpo, sostanza, attuazione all'articolo 54 dello Statuto, che prevede la tutela, di cui anche il senatore Rizzo si è dimostrato tanto geloso, delle minoranze.

Ecco perchè non abbiamo fatto nessuna difficoltà ad accettare il testo della Commissione, perchè è logico che nella provincia di Trento, dove non c'è la questione dell'applicabilità dell'articolo 54, in quanto ne mancano le premesse, sarà mantenuta la legge nazionale. Ciò non toglie però che la competenza sia, a norma di statuto, riconosciuta alla Regione. D'altro canto non possiamo dimenticare che nella vecchia legge provinciale e comunale, ultima legge emanata dal libero Parlamento nel 1917, se non vado errato, c'era come premessa la legge elettorale comunale e provinciale, la quale si distingueva molto bene dalla legge politica. È stato il fascismo, nel 1940, che ha voluto fondere le liste, ma non è detto nella legge del 1940 che anche i due sistemi dovessero essere identici, e difatti non sono identici praticamente neanche oggi.

Ora, non vedo perchè non si debba tener conto di tutti questi dati di fatto, non si debba tener conto di questa realtà incontrovertibile,

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

che questo Statuto è stato promulgato per le condizioni particolari della Regione. In questa provincia d'altro canto, quando si sono fatte le elezioni amministrative nel resto del Paese, non si sono fatte perchè, si disse allora, sarebbe stata la stessa Regione a formulare le leggi elettorali *ad hoc*. Questo fin'ora non è avvenuto. Adesso è venuto il momento che queste elezioni si facciano ed ecco perchè sono convinto che i colleghi, comprendendo questa necessità, vorranno votare il passaggio alla discussione degli articoli, approvando l'ordine del giorno del senatore Raffener.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conti. Ne ha facoltà.

CONTI. Dato lo scarso numero di senatori presenti, mentre la discussione è per me di grandissima importanza, non credo di poter prendere in queste condizioni la parola.

PRESIDENTE. Ricordo che ieri il Senato stabilì di tenere oggi un'unica seduta per permettere a molti Senatori di raggiungere, il più rapidamente possibile, le zone colpite dalle recenti alluvioni. È per questo che parecchi Senatori si sono già assentati.

Ritengo pertanto opportuno, anzichè dichiarare chiusa la discussione generale, rinviarne il seguito ad altra seduta, nella quale il senatore Conti potrà prendere la parola.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

MOLINELLI, *Segretario* :

Considerato i danni e i pericoli che vengono alla morale ed all'educazione dei cittadini, e particolarmente dei giovani, dal diffondersi del giuoco d'azzardo, causa di degradamento e stimolo alle spese di lusso (che nulla hanno in comune col sano traffico turistico spesso invocato a pretesto);

ritenuto che, specialmente nell'attuale momento, occorra richiamare gli italiani ad una regola di vita più austera ed economica;

il Senato delibera: 1) che sia abolito il decreto-legge 22 dicembre 1927, il quale dà facoltà al Ministro dell'interno ad autoriz-

zare l'apertura di case da giuoco; 2) che non si concedano nuove concessioni, non importa quale possa esserne il motivo; 3) che si revochino le concessioni esistenti; 4) che si intensifichi la ricerca e la repressione del giuoco clandestino (57).

RICCI Federico, BOGGIANO PICO, VENDITTI, CONTI, OGGIANO, MARCONCINI, CONCI, MAZZONI, BOCIONI, TONELLO, LAVIA, RUSSO, SANMARTINO, SCHIAVONE, BARACCO, MARTINI, BUIZZA, TOMÈ, SALVI.

PRESIDENTE. Questa mozione sarà discussa nella seduta che il Senato stabilirà, sentiti i proponenti, il Governo e non più di due Senatori.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, *Segretario* :

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere: 1) se risponda a verità la notizia (testè pubblicata dal « Corriere della Sera ») che tra la fine di gennaio e la fine di febbraio del 1952 si svolgerà nuovamente il così detto appello di febbraio per gli studenti universitari; 2) nel caso affermativo quali ragioni consiglino di indulgere una volta di più a sollecitazioni non meritevoli di essere accolte e di non tener conto dei voti ripetutamente espressi da tanti uomini di scuola, che reputano tale sessione d'esami gravemente perturbatrice del funzionamento normale dell'Università (1887-*Urgenza*).

Bo.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno di provvedere con urgenza al potenziamento del servizio idrografico (una delle più feconde istituzioni tecnico-scientifiche che il nostro Paese possedesse) in modo da metterlo in grado di continuare nel rilevamento dei fenomeni idraulici naturali,

acquisiti in sistematica quantità già notevolissima, e di sperimentare, con razionale elaborazione e coordinamento dei differenti rilevamenti, la previsione e conseguente direzione e attenuazione delle piene dei nostri fiumi, con speciale riguardo ai maggiori (1888).

BUIZZA.

*Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.*

Ai Ministri del commercio estero, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, per sapere le ragioni per le quali è stata autorizzata l'importazione di macchinari agricoli e di trattori usati e per conoscere le condizioni e le precauzioni poste a dette importazioni, che con l'allettamento del prezzo, vengono ad aggravare la situazione del nostro « parco » tanto « usurato » e tanto bisognoso di rinnovamento, imponendo poi agli utenti gli oneri più gravi per la manutenzione, per i pezzi di ricambio, per il maggior consumo di carburante (1930).

BRASCHI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presente il Ministro competente, esso sarà invitato ad indicare il giorno in cui potrà rispondere alla interrogazione con carattere d'urgenza.

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì, 20 novembre, alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano (1589).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare (1724).

2. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785).

3. Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica (1654).

4. Acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane (1704).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni in materia di finanza locale (714).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

3. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Nella seduta del 30 ottobre 1951 rinviata di un mese la discussione*).

5. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).
(Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata di due mesi la discussione).

VI. Discussione di disegni di legge rinviata (per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-Urgenza).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VII. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CXIX);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CXXII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXV);

contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale) (Doc. CXXXVII);

contro il senatore PUCCI, per il reato di diffusione di scritti senza autorizzazione (articoli 113 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXLI);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione (articoli 57, 81 capoverso e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLI).

La seduta è tolta (ore 13,10).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DCCXIV SEDUTA (16 NOVEMBRE 1951)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

CAMINITI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, data l'impossibilità, per la tragica situazione determinatasi in seguito al recente nubifragio in diversi Comuni della Calabria, dove migliaia di famiglie sono rimaste prive di abitazione, di provvedere tempestivamente alle operazioni relative al censimento, non ritenga di prorogarne adeguatamente il termine » (1901).

RISPOSTA. — In proposito si riferisce che l'Istituto centrale di statistica ha inviato sui luoghi della Calabria colpiti dal recente nubifragio, propri funzionari ed ispettori provinciali di censimento, principalmente con il compito di accertare la situazione locale ai fini della possibilità o meno di adempiere tempestivamente alle operazioni relative ai prossimi censimenti.

L'Istituto ha altresì impartito in tempo utile le occorrenti disposizioni per ritardare dette operazioni nel caso sussista in quelle località la materiale impossibilità di effettuarle nei periodi di tempo previsti.

Dalle notizie che sono finora pervenute dagli ispettori risulterebbe che in quasi tutti i Comuni le operazioni si stanno svolgendo regolarmente.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*
ANDREOTTI.

CANALETTI GAUDENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, di fronte al perdurante contrasto circa l'applicabilità o meno al regime mezzadrile del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sui contributi unificati, fra le

sentenze delle magistrature ordinarie ed il parere del Consiglio di Stato, contrasto culminante nella recente sentenza della Suprema Corte di cassazione, a Sezioni unite (affermando l'obbligatorietà della corresponsione da parte dei concedenti di terreni a mezzadria, della quota di contributi assistenziali dovuti ai mezzadri, senza diritto di rimborso) non ritenga opportuno di presentare con urgenza al Parlamento un disegno di legge che, interpretando autenticamente detto decreto, risolva finalmente la questione che si trascina da ben cinque anni.

E ciò perchè, di fronte all'estendersi e all'inasprirsi di dannose agitazioni, non sembra assolutamente possibile attendere la riforma della Previdenza sociale, mentre è necessario riportare la tranquillità alle nostre campagne, eliminando le cause che turbano il funzionamento della mezzadria, dovute soprattutto alla mancanza di chiarificazione dei diritti rispettivi del concedente e del mezzadro (1859).

RISPOSTA. — Sulla questione insorta relativamente all'onere contributivo nei rapporti mezzadrili e colonici, già lo scrivente ebbe agio di riferire al Senato della Repubblica (seduta del 6 marzo c. a.) in occasione di pressochè analoga interrogazione dell'onorevole senatore Braschi.

Il Ministero del lavoro è a conoscenza delle controversie originate dall'intento dei concedenti a mezzadria o a colonia di operare — nei confronti dei concessionari — la rivalsa di una quota parte dei contributi agricoli unificati.

Come è noto alla S. V., intervenuto il decreto legislativo luogotenenziale, 2 aprile 1946, n. 142, il quale disponeva che l'intero onere contribu-

tivo, per ogni forma di assicurazione sociale, venisse posto a carico del datore di lavoro, subito si presentò la questione se i concedenti a mezzadria ed i mezzadri debbano intendersi, rispettivamente, datori di lavoro e lavoratori.

Ciò premesso, si assicura la S. V. che la soluzione del problema di cui trattasi formerà oggetto di un provvedimento di iniziativa governativa, provvedimento che trovasi attualmente in via di perfezionamento.

Il Ministro
RUBINACCI.

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, col più assoluto e rigoroso rispetto del principio dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura, e, pertanto, esclusa ogni considerazione nel merito delle sentenze pronunziate sul fatto, se può smentirsi, con precisa e pronta risposta a questa interrogazione, che la Corte di appello di Napoli abbia proceduto al giudizio sull'impugnazione proposta da due marinai americani Stevenson Donald e Rhine James condannati per reato di furto, in udienza del giugno 1951 u. s. con sentenza della sezione decima penale del Tribunale di Napoli, due giorni dopo la pronunzia di tale sentenza.

Nell'ipotesi che la trattazione dell'appello non sia seguita proprio due giorni dopo la sentenza di primo grado, come è stato affermato, l'interrogante attende di sapere esattamente in qual giorno ebbe luogo il dibattimento davanti al Tribunale, in quale giorno fu pronunziata la sentenza condannatoria in qual giorno fu dai condannati proposta l'impugnazione, in quale udienza della Corte di appello seguì il giudizio (1895).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che da informazioni assunte presso gli uffici giudiziari competenti è venuto a risultare che i marinai americani Stevenson Donald e Rhine James furono denunciati al Procuratore della Repubblica di Napoli in stato di arresto il 24 giugno u. s. per furto doppiamente aggravato e per manifesta ubriachezza.

Procedutosi con giudizio direttissimo, il Tribunale li condannò, nell'udienza del 27 giu-

gno u. s., per i predetti reati alle pene di un anno e quattro mesi di reclusione, lire 16.000 di multa e lire 2.000 di ammenda, con la diminuzione del danno patrimoniale di speciale tenuità e con le attenuanti generiche.

Contro la sentenza proposero appello i difensori degli imputati entro il termine di tre giorni stabilito dall'articolo 199 Codice procedura penale.

Nell'udienza del 18 luglio u. s. la Corte di appello di Napoli assolveva gli imputati dal delitto di furto perchè il fatto non costituisce reato e confermava la sentenza per il reato di ubriachezza.

Pertanto gli imputati sono rimasti detenuti per 24 giorni.

Il tempo relativamente breve in cui si è conclusa l'anzidetta vicenda giudiziaria va posto in relazione sia con la circostanza che trattavasi di un procedimento penale a carico di detenuti, i quali, per di più dinanzi al Tribunale erano stati tratti a giudizio col rito di rettilineo; sia e specialmente con la prassi osservata nei rapporti internazionali, per la quale i procedimenti penali riguardanti sudditi stranieri, specie se in stato di arresto, vengono di solito definiti con la maggiore sollecitudine possibile. E non è da escludere che nel caso in esame l'Autorità giudiziaria investita della cognizione del processo, forse su richiesta degli stessi difensori, ad una tale prassi abbia uniformata la sua condotta, prendendo così iniziativa non certo destinata ad arrecare discredito agli istituti del nostro Paese.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

FIORE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non crede opportuno riaprire il concorso bandito per direttore del pubblico macello di Messina, in considerazione che il bando di concorso non è stato pubblicato sul « Progresso Veterinario » ai fini di un'ampia e necessaria pubblicità.

L'interrogante fa osservare che in caso analogo venne riaperto il concorso per la Direzione del Macello del comune di Carrara rendendone così possibile, con la pubblicazione sul « Progresso Veterinario », la conoscenza a tutti gli interessati (1820).

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

RISPOSTA. — Il concorso al posto di direttore del Macello di Messina è stato indetto con decreto prefettizio n. 19036. San. in data 28 marzo 1950 e prorogato di un mese con successivo decreto pari numero in data 21 giugno 1950.

In linea generale si fa presente che i bandi di concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie debbono essere pubblicati nei modi e termini previsti dall'articolo 3 del Regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e cioè almeno 60 giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, nel foglio annunci legali della provincia, e, per tutto il tempo suddetto, all'Albo pretorio della Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Entro lo stesso termine è pure pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Copia del bando è contemporaneamente trasmessa dal Prefetto a questo Alto Commissariato ed alle competenti organizzazioni sindacali, nazionali e della provincia.

Per quanto riguarda il caso in questione, copia del suddetto bando di concorso, debitamente stampato, è stato inviato per la pubblicazione ai rispettivi Albi dei comuni di Messina ed alle Prefetture della Repubblica, nonchè all'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Opera nazionale per gli orfani di guerra e alle varie Associazioni combattentistiche; ancora maggiore diffusione ha avuto il detto bando attraverso la pubblicazione sui giornali locali.

Da quanto sopra si è detto, si evince che il bando di concorso in argomento ha avuto sufficiente pubblicità e, pertanto, non si ravvisa l'opportunità di riaprire i termini per il concorso predetto anche per non suscitare altre richieste da parte dei partecipanti ad analoghi concorsi i cui termini sono pure scaduti.

In base alle suindicate disposizioni regolamentari, la mancata pubblicazione del detto bando sul «Progresso Veterinario» non sembra essere rilevante, in quanto la pubblicazione di tali bandi su riviste a carattere professionale non è resa obbligatoria da alcuna disposizione: essa, se mai, corrisponde ad un interesse delle riviste medesime, le quali dovrebbero curare di procurarsi le notizie relative.

Che tale bando di concorso, poi, abbia avuto sufficiente pubblicità, è provato dal fatto che ben 16 concorrenti hanno avanzato istanza di ammissione. Nessuna richiesta o premura per una riapertura del concorso è pervenuta nè da parte dell'Amministrazione comunale interessata, nè da parte di gruppi o associazioni professionali, mentre sussistono ragioni d'ordine obiettivo perchè il concorso abbia sollecito svolgimento allo scopo di sistemare definitivamente il servizio del Macello.

Non risulta, poi, che siano stati riaperti i termini del concorso al posto di direttore del Macello di Carrara, bandito con decreto prefettizio n. 6356 in data 23 giugno 1950, ed anzi si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice con decreti di questo Alto Commissariato in data 29 maggio 1950 e 16 settembre 1950.

L'Alto Commissario
MIGLIORI.

FORTUNATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Alla interrogazione: «Al Ministro dell'interno. — Per conoscere in base a quali considerazioni di diritto e in base a quali disposizioni di legge, senza interpellare in alcun modo il Comune interessato, ha trasformato in inesistente conflitto di competenza la richiesta di sgravio del signor Donati Leopoldo, il cui debito di imposta di famiglia nei confronti del comune di Bologna è dovuto unicamente al fatto di non aver ottemperato alla denuncia di cessazione prevista dal testo unico per la finanza locale», fu così risposto:

«Il signor Donati Leopoldo, avvalendosi del disposto dell'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, ha ricorso a questo Ministero al fine di ottenere, da parte del comune di Bologna la cancellazione dai ruoli della imposta sul valore locativo, da lui corrisposta regolarmente al comune di Mercato Saraceno, sua abituale residenza. Questo Ministero ha proceduto alla regolare istruttoria del ricorso, sul quale, contrariamente a quanto afferma l'onorevole interrogante, è stato preventivamente sentito il comune di Bologna.

«Infatti, la Prefettura di Bologna con sua nota n. 44435 dell'8 novembre 1949, chiese le controdeduzioni in proposito al detto Co-

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

mune, il quale le fornì con lettera n. 676 del 21 gennaio 1950. Dall'istruttoria del predetto ricorso e dalle informazioni pervenute, è risultato che il Donati, durante gli anni di contestazione, ha avuto la sua abitazione in Mercato Saraceno e che fin dal 1943 aveva lasciato la precedente sua abitazione in Bologna. È risultato, altresì, che il comune di Bologna, nonostante che il Donati avesse tempestivamente denunciato il suo trasferimento, con conseguente abbandono dell'abitazione continuò ad iscriverlo nei ruoli fino al 1946, anno in cui il comune di Bologna stabilì l'applicazione della imposta di famiglia, in luogo di quella sul valore locativo. In base ai suespressi elementi, è stato ritenuto trattarsi di controversia fra due Comuni di diverse province e, pertanto, di questione rientrante nella competenza di questo Ministero ai sensi dell'articolo 289 del citato testo unico della finanza locale ».

Prendo atto delle delucidazioni fornite, ma non le ritengo esaurienti; infatti è esatto che il Ministero dell'interno, con foglio n. 16613/5 Div. 2^a Finanza locale in data 11 ottobre 1949 indirizzato alle Prefetture di Bologna e di Forlì, avente per oggetto: « Ricorso signor Donati Leopoldo avverso la duplice applicazione della imposta di famiglia, anni 1944-45-46-47 » richiese deduzioni in proposito. Il comune di Bologna con lettera 676 del 21 gennaio 1950 rispose alla Prefettura di Bologna negando l'esistenza del conflitto di competenza e precisando che si trattava non già di imposta di famiglia, ma bensì di imposta sul valore locativo e di tassa sulla raccolta rifiuti solidi urbani. Per di più veniva precisato che si trattava di mancata denuncia di cessazione.

Alle deduzioni del comune di Bologna il Ministero dell'interno nulla obiettò lasciando logicamente presupporre che l'inesistenza del conflitto di competenza fosse stata pacificamente appurata. Se non che, *inaudita parte*, a distanza di tre mesi il Ministero adottò una decisione ai sensi dell'articolo 289 del testo unico di finanza locale basata sull'erroneo presupporre di un conflitto di competenza tra i comuni di Bologna e quello di Mercato Saraceno.

Nella fattispecie si tratta di un esposto tendente ad ottenere uno sgravio per equità,

poichè il Donati denunciò il proprio trasferimento soltanto il 13 novembre 1947 e niente affatto tempestivamente come si afferma nelle delucidazioni alla mia interrogazione.

Concludendo, quindi, è ovvio che il Ministero non sia competente a decidere la questione ai sensi dell'articolo 289 del testo unico per la finanza locale poichè non si tratta di conflitto, nè sussistono gli estremi per farlo rientrare nei casi contemplati dal citato articolo 289 del testo unico per la finanza locale.

Infine, poichè si tratta di provvedimento equitativo, unico organo cui compete decidere è il Comune, quale ente impositore.

Ripropongo pertanto integralmente l'interrogazione, poichè non si è affatto risposto ai quesiti in essa chiaramente contenuti (1780).

RISPOSTA. — Col decreto 19 aprile 1951 adottato in base ai poteri di cui all'articolo 289 del testo unico per la finanza locale ed alla stregua delle informazioni assunte, su ricorso-denuncia del contribuente Donati Leopoldo, fu deciso dal Ministero che in linea di stretto diritto i tributi da questo dovuti per gli anni 1944-45-46-47 a titolo di imposta sul valore locativo erano di spettanza del comune di Mercato Saraceno e non di quello di Bologna, da dove risultava emigrato fin dal 1943.

Il cennato decreto riveste il carattere di normale atto amministrativo, che il comune di Bologna avrebbe potuto impugnare, nei modi e termini di legge, con ricorso giurisdizionale di legittimità al Consiglio di Stato.

Il comune di Bologna si è, invece, limitato ad opporsi, per tramite del suo assessore alle finanze, al rimborso al Donati della somma di circa lire duemila da lui pagata complessivamente negli anni 1944-45-46-47 per tributi diversi (valore locativo e imposta immondizie), eccependo che il Donati omise di presentare all'anagrafe tributaria formale denuncia del suo trasferimento.

Tale eccezione, però, non riguarda il punto deciso dal Ministero ex articolo 289 circa la spettanza dei tributi, ma investe una questione accessoria di mero dettaglio, che meglio si sarebbe potuta prospettare alla Prefettura in sede di esecuzione del cennato decreto ministeriale.

Comunque, il Ministero, per venire incontro all'onorevole interrogante, anche su tale punto,

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

ha disposto apposita istruttoria facendo invitare il contribuente Donati ad esibire la prova di avere presentato in termini formale denuncia all'anagrafe tributaria di Bologna: così stando le cose, è pacifico (ed era sottinteso) che nessun rimborso il Donati potrà pretendere dal comune di Bologna qualora non sia in grado di fornire la prova come sopra richiesti.

Il Ministro
SCELBA.

FORTUNATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se egli è a conoscenza che lo stabilimento tipografico editoriale M. Cantelli di Bologna, prima ancora che le istruzioni dell'Istituto centrale di statistica fossero inviate ai Comuni, era in possesso del materiale ufficiale per la stampa di un opuscolo dal titolo: «Manuale pratico di preparazione agli esami di ufficiali di censimento», posto in vendita al prezzo di lire 300» nonché di un altro opuscolo dal titolo: «Repertorio delle professioni», posto in vendita a lire 600; se è a conoscenza che altre iniziative del genere siano in corso nel Paese in occasione dei prossimi censimenti; se ritiene di prendere provvedimenti per eliminare queste attività che sorgono con intento speculativo in margine alle operazioni di censimento, diminuendo la serietà delle rilevazioni statistiche ufficiali e diffondendo materiale che, per essere privo di rigore tecnico e scientifico, può pregiudicare la riuscita delle rilevazioni stesse» (1866).

RISPOSTA. — Si fa presente che le pubblicazioni di cui si tratta vennero disposte dalla Ditta Cantelli di Bologna senza autorizzazione dell'Istituto centrale di Statistica, il quale, considerando sufficienti e di spedita e facile consultazione le istruzioni tempestivamente diramate per ogni fase del lavoro censuario, non ha ritenuto di autorizzare alcuna delle varie richieste pervenute per la pubblicazione di prontuari od altro materiale relativo ai lavori di censimento.

La Ditta Cantelli non aveva d'altra parte sollecitato alcuna autorizzazione del genere.

L'Istituto di Statistica, venuto a conoscenza che tale Ditta aveva annunciato la

stampa delle citate pubblicazioni, ha provveduto ad avvertire telegraficamente Prefetti, amministrazioni comunali ed Uffici provinciali di censimento della non concessa autorizzazione delle pubblicazioni stesse, vietandone l'uso e la consultazione per i lavori di ufficio.

Della mancata autorizzazione, e del divieto di uso — sulla cui osservanza sono stati incaricati di vigilare gli Ispettori di censimento — è stata data comunicazione alla menzionata Ditta Cantelli.

Il Sottosegretario di Stato
MARTINO.

FORTUNATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritiene conforme alla lettera e allo spirito dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291 — «Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente. Le operazioni di cui all'articolo 1 si effettueranno a cura dell'Istituto Centrale di Statistica e la spesa sarà tutta a carico del bilancio dello Stato» — l'interpretazione che è stata comunicata dall'Istituto Centrale di Statistica, in base alla quale a carico del bilancio dello Stato sono solo i pagamenti relativi agli ufficiali di censimento per le operazioni di consegna e di ritiro dei questionari e non quelle di immediata preparazione delle operazioni di censimento e — più rilevanti e costose — quelle di revisione e controllo dei questionari.

Il sottoscritto chiede altresì se il Presidente del Consiglio ritiene lecito che un organo tecnico quale l'Istituto Centrale di Statistica assuma nei confronti dei Comuni una posizione che è in contrasto con disposizioni legislative e che implicherebbe iraprovvisi ed imprevisi aggravati per i limiti precostituiti e vincolanti dei bilanci comunali.

Il sottoscritto, infine, interroga direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se gli consta che in riunioni ufficiali gli organi dell'Istituto Centrale di Statistica si esprimono in modo poco corretto verso i sindaci e le Amministrazioni comunali e pongono addirittura la figura del sindaco — in quanto tale — come subordinata a quella del segretario comunale (1873).

RISPOSTA. — Si fa presente che le operazioni di immediata preparazione dei censimenti sono state compiute dai Comuni col personale in servizio, e pertanto senza particolare aggravio dei bilanci comunali.

Per quanto concerne le operazioni di revisione e controllo dei questionari compilati è stato anzitutto previsto che, ad integrazione del numero di impiegati dei comuni addetti all'ufficio comunale di censimento, possa essere temporaneamente trattenuta in servizio una aliquota di ufficiali di censimento, da retribuire con i fondi assegnati dalla legge 2 aprile 1951, n. 291.

Inoltre, premesso che — com'è evidente — le normali retribuzioni dei dipendenti comunali non possono gravare sui predetti fondi, verranno assegnati ai dipendenti stessi compensi speciali per il lavoro straordinario svolto a causa dei censimenti in eccedenza a quello abitualmente da essi effettuato per conto dell'amministrazione comunale.

Per quanto infine concerne l'ultima parte dell'interrogazione, non consta che gli organi dell'Istituto si siano espressi in modo poco corretto verso i sindaci e le amministrazioni comunali.

Risulta che nelle riunioni di ufficiali cui è cenno nell'interrogazione, è stata richiamata la disposizione dell'articolo 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981, che affida al sindaco il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del Comune, ciò che porta ad escludere la possibilità che si sia ritenuto di subordinare la figura del sindaco a quella del segretario comunale, il quale ultimo, a norma dello stesso articolo 12, ha invece il compito di coadiuvare il sindaco.

Il Sottosegretario di Stato
MARTINO.

LAZZARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di disporre l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 49 — che doveva avere transitoria applicazione ed è, invece, in vigore da circa quattro anni — per effetto del quale, non facendosi più luogo alla formazione delle

vacanze di cui all'articolo 35 della legge di avanzamento 9 maggio 1940, n. 370, nè di quelle che, ai sensi delle norme contenute nelle tabelle annesse alla legge stessa, debbono effettuarsi nei confronti degli ufficiali dopo un determinato numero di anni di permanenza nel grado, la carriera è stata bloccata in alto, con vantaggio di pochi generali e danno gravissimo per la totalità degli ufficiali;

se abbia considerato che la disposizione legislativa suddetta, precludendo legittime aspirazioni, può scuotere il morale degli ufficiali ed indurli alla rassegnazione proprio mentre la volontà del Governo ed i sacrifici del Paese sono tesi alla ricostruzione delle Forze armate;

se, infine, non ritenga giusto ed equo che per gli ufficiali di quelle armi e servizi in cui da circa quattro anni non si fa luogo a promozioni ai gradi di generale di brigata e di divisione vengono elevati, in via transitoria, i limiti di età per riparare, almeno parzialmente alle conseguenze del succitato articolo 17 del decreto legislativo del 20 gennaio 1948 (1840).

RISPOSTA. — Comè noto all'onorevole interrogante, il Governo sin dall'aprile del corrente anno ha presentato al Senato un disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, nel quale la materia viene, con visione organica e unitaria, interamente rielaborata ricevendo una nuova disciplina che cerca di armonizzare, per quanto possibile, le superiori esigenze dell'Amministrazione con le giuste aspirazioni di carriera degli interessati.

Ciò posto appare evidente come proposte di modifiche parziali al sistema di avanzamento tuttora in vigore si presentino assolutamente inconciliabili e comunque siano in tutto superate dalla situazione in atto.

Eguale mente la materia dei limiti di età per la cessazione degli ufficiali dal servizio permanente è stata rielaborata ed ha trovato definitiva sistemazione nei progetti di legge, attualmente all'esame del Parlamento, sugli organici e sullo stato degli ufficiali delle tre Forze armate. Per cui ogni proposta diretta ad introdurre parziali temporanee modifiche, per determinati ruoli, ai previsti limiti di età,

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

si presenta anch'essa inconciliabile con la sistemazione definitiva che si è inteso dare alla materia.

Il Ministro
PACCIARDI.

LONGONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Se ritenga regolamentare il comportamento dell'Ufficio tecnico erariale di Bergamo e di quella Intendenza di finanza, che ancora in questo agosto 1951, e malgrado ripetute insistenze, non hanno trovato modo di rimborsare alla Società per azioni Manifatture Toscane Riunite di Milano il deposito cauzionale e il conguaglio dell'imposta di fabbricazione filati ad essa spettanti dopo aver chiuso la sua attività industriale in quella circoscrizione fin dal dicembre 1949 (1827).

RISPOSTA. — È necessario innanzitutto precisare che la Società per azioni Manifatture Toscane Riunite di Milano, pur avendo chiuso la sua attività industriale nella circoscrizione di Bergamo nel dicembre del 1949, ha presentato istanza per la revisione anticipata delle scritture contabili concernenti la gestione sulla precitata fabbrica ormai inattiva, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione a suo tempo prestata a garanzia del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati, soltanto in data 12 maggio 1951.

A seguito di tale istanza, pervenuta al Ministero il 30 maggio, il cennato U.T.I.F. di Bergamo è stato autorizzato a trasmettere all'Ispettorato compartimentale delle Dogane di Milano le predette scritture contabili per effettuare la revisione anticipata fuori del normale orario di ufficio, sempre che la ditta si assumesse l'onere della relativa spesa in base alla tabella, approvata con decreto ministeriale 8 agosto 1949, concernente i servizi resi dal personale di dogana fuori orario e fuori circuito.

Il predetto Ispettorato ha fatto presente di trovarsi nella impossibilità, a causa della deficienza numerica di personale, di effettuare la revisione anticipata di cui sopra, ma questo Ministero ha in data 31 agosto scorso invitato il citato Ispettorato a provvedere al più presto, ogni eccezione rimossa, alla richiesta revisione.

È opportuno poi far rilevare che le ditte che smettono la propria gestione non hanno il diritto di chiedere la revisione-anticipata

della contabilità che viene accordata dall'Amministrazione finanziaria esclusivamente a titolo di concessione in relazione alle disponibilità di personale.

Il Ministro
VANONI.

LONGONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritiene legittima la norma inserita nelle istruzioni ministeriali diramate per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sulla liquidazione delle requisizioni operate e dei danni recati dagli alleati, norma che prescrive agli Uffici tecnici erariali di calcolare i canoni di requisizione od occupazione dei beni mobili con riferimento ai valori del 1940, anziché a quelli del tempo della restituzione o a quelli correnti al 30 giugno 1943, a cui si riportano le altre disposizioni della legge stessa e la chiara *mens* del legislatore (1831).

RISPOSTA. — La norma che, in applicazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, sulla liquidazione delle requisizioni operate e dei danni arrecati dagli Alleati, prescrive agli Uffici tecnici erariali di calcolare i canoni di requisizione od occupazione con riferimento ai valori del 1° semestre, si riferisce soltanto ai complessi aziendali.

Per i beni mobili è stato stabilito che le indennità di che trattasi debbono determinarsi in base ai prezzi legali al 30 giugno 1943 o in mancanza a quelli correnti a tale data.

Poichè i prezzi legali al 30 giugno 1943 erano quelli bloccati al 1940 si è ritenuto di far calcolare i canoni per le occupazioni dei complessi aziendali alla stessa data alla quale si riferiscono i prezzi bloccati e cioè al primo semestre 1940.

Qualora il complesso aziendale durante la requisizione abbia avuto dei danni l'indennità per tali danni viene calcolata, per la parte immobiliare, in base ai prezzi al momento della restituzione o del rilascio e per la parte mobiliare in base ai prezzi bloccati o in mancanza a quelli correnti al 30 giugno 1943.

Il Ministro
VANONI.

MANCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Richiamandomi alla domanda ed alle sollecitazioni fattegli in sede di Com-

1948-51 - DCCXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 NOVEMBRE 1951

missione dell'agricoltura al Senato, nella seduta dell'11 corrente, restando senza risposta, interrogo il Ministro perchè dica se non ritenga di assoluta indilazionabile urgenza l'adozione di adeguati ed efficaci provvedimenti in difesa dei piccoli e medi produttori di olio, ad evitare che essi cadano vittime della speculazione già in atto, favorita dalla entità delle giacenze e dell'abbondanza dell'imminente raccolto; e se non creda di tener conto in proposito delle proposte fatte dalla Confederterra e da altre organizzazioni di produttori (1880).

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che una efficace difesa del mercato dell'olio di oliva, specialmente a tutela dei piccoli e medi produttori, possa realizzarsi con un duplice ordine di avvedimenti, e cioè:

regolando con la più cauta gradualità l'immissione al consumo dei contingenti di olio di semi di cui dispone l'Alto Commissariato dell'Alimentazione e mantenendo ferma l'imposta di fabbricazione degli oli stessi;

attuando — nella forma volontaria, poichè considerazioni di diverso ordine sconsigliano di ricorrere a quella legale ed obbligatoria — l'ammasso di un apprezzabile contingente dell'olio di oliva di produzione 1951.

Su queste basi sono già intercorse preliminari intese con le categorie interessate, e, per la parte finanziaria, con la Banca d'Italia, ed è da presumere che possano, quanto prima, definirsi accordi concreti ed esecutivi.

Frattanto, è stato sollecitato il corso di un provvedimento che potrà agevolare notevolmente l'esecuzione dell'ammasso volontario. Il disegno di legge, che su tale argomento era stato presentato nell'agosto scorso, è stato già approvato dai due rami del Parlamento ed è in corso di promulgazione. Detto provvedimento potrà quindi entrare in vigore in tempo utile per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva 1951.

Il Ministro
FANFANI.

MERLIN Angelina. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere le ragioni che ostino al rilascio da parte degli Uffici di Polizia dei documenti, richiesti dagli interessati, comprovanti la persecuzione politica subita dal regime fascista.

L'interrogante fa notare il danno derivante da tale fatto, poichè la condizione di perseguitato politico antifascista fu ed è ancora, in taluni casi, valutata agli effetti di concorsi speciali, o in altre circostanze.

Gli atti notori, ai quali si ricorre per testimoniare le violenze morali e materiali subite, possono essere considerati poco attendibili poichè basta trovare quattro compiacenti testimoni per trasformare in perseguitato perfino un persecutore.

* Invece un documento rilasciato dalla Polizia è testimonianza inequivocabile se tratto dagli atti esistenti presso tutte le Questure, circa la condanna al confino di polizia, le ammonizioni, le perquisizioni, le bastonature, le ingestioni forzate di olio di ricino e di olio minerale, le distruzioni e le razzie operate nelle case, nelle cooperative, nelle botteghe, nei laboratori, negli esercizi; in una parola, le violenze compiute dalle squadre fasciste, violenze che raggiunsero l'acme con l'uccisione di antifascisti e dei loro familiari.

L'interrogante chiede che il Ministro dell'Interno disponga che siano rilasciati i documenti eventualmente richiesti dagli interessati allo scopo che essi ottengano un atto di giustizia riparatrice (1896).

RISPOSTA. — Le Questure hanno avuto da tempo istruzioni di fornire, agli enti o associazioni legalmente costituite, che ne facciano richiesta, notizie ed informazioni interessanti le persone che durante il cessato regime fascista subirono persecuzioni a causa delle loro idee politiche, ogni qualvolta esse si rivolgano, a tali enti, per far valere un loro interesse.

Le Questure, a quanto risulta, osservano scrupolosamente le istruzioni in parola.

Perchè possa darsi una più precisa risposta l'onorevole interrogante dovrebbe citare eventuali casi concreti di inosservanza alle suriportate disposizioni.

Il Ministro
SCELBA.

PEZZULLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non crede di intervenire per tutelare la produzione economica orticola e frutticola della zona Afragolese-Acerrana, Giulianese-Nolana della provincia di Napoli (1872).

RISPOSTA. — La produzione ed il commercio interno dei prodotti ortofrutticoli si svolgono attualmente in regime di libertà, ciò che, evidentemente, non consente al Ministero della agricoltura e delle foreste di esercitare azioni dirette a tutela di tali derrate. Vi sono però mezzi che possono abbastanza efficacemente adoperarsi per conseguire un migliore assetto interno del mercato delle merci in parola e tra essi occupa il primo posto — avuto riguardo all'accennato regime di libertà in cui viene svolto il loro commercio — quello di una efficiente volontaristica organizzazione di categoria, che potrebbe adeguatamente operare a salvaguardia dei buoni risultati economici dell'attività produttiva.

È, inoltre, da tener presente che un valido contributo alla normalizzazione della situazione economica dell'ortofrutticoltura nazionale — per quanto attiene il mercato interno — sarà dato dal provvedimento legislativo in elaborazione che regolerà *ex novo* l'ordinamento dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, ai quali sarà tolto quel particolare privilegio di operare in condizioni di monopolio, stabilendo per i produttori varie garanzie e facilitazioni tra cui principali quelle di poter smerciare i prodotti fuori mercato, anche in forma diretta, e di poter introdurre nel mercato ed esportarne la merce in qualsiasi momento senza aggravii di sorta.

Per quanto riguarda il mercato estero viene già da tempo esercitata dagli organi di Governo responsabili una oculata vigilanza sul fenomeno importativo ed esportativo.

In particolare, il Ministero dell'agricoltura si è sempre opposto ad ogni richiesta di importazione in Italia di prodotti ortofrutticoli sia freschi che conservati; ed in occasione della stipula di accordi commerciali non ha mai mancato, nè mancherà in prosieguo di tempo, di esercitare vive premure per inserire nelle lista dei prodotti in esportazione il maggior quantitativo possibile di prodotti in questione.

Ogni sforzo è stato compiuto, e lo sarà anche in avvenire, per ottenere in sede O.E.C.E., l'inclusione degli ortofrutticoli freschi nella lista comune di liberazione e per rimuovere ogni ostacolo derivante da limitazioni stagionali, contingenti, fitosanitarie, ecc., nel fine ultimo di favorire al massimo lo sbocco

verso Paesi tradizionali acquirenti e tentare la conquista di nuovi mercati.

Da tutte le provvidenze e le iniziative di cui sopra, evidentemente di carattere generale deriverà certamente un alleggerimento anche all'economia della produzione ortofrutticola della zona Afragolese-Acerrana, e Giulianese-Nolana, oltre agli effetti benefici che per essa, in particolare, potranno derivare dall'imminente funzionamento del Centro cooperativo ortofrutticolo di Aversa e dalla complessa e multiforme attività che svolgeranno i servizi della istituenda Centrale ortofrutticola di Napoli, articolata su una rete di impianti sussidiari dei quali alcuni saranno situati anche nella predetta zona.

Il Ministro
FANFANI.

RAVAGNAN. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1° se non ritenga necessario dare immediatamente corso all'elettrificazione dei tronchi Venezia-Milano e Venezia-Bologna, già da tempo in programma;

2° se ha provveduto allo stanziamento dei fondi occorrenti per la facciata del fabbricato viaggiatori dalla stazione ferroviaria di Venezia e per quando è previsto l'inizio dei lavori (1874).

RISPOSTA. — La elettrificazione delle linee Venezia-Bologna e Padova-Milano, di cui riconosco l'utilità, è compresa nel programma delle opere di prossima attuazione, ma l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione dei necessari stanziamenti.

Per quanto riguarda il completamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia Santa Lucia, il relativo progetto è già stato approvato in linea tecnica, ma a causa delle attuali critiche condizioni del bilancio non è stato possibile finora disporre dei fondi necessari per il finanziamento dei lavori.

Tale opera viene tenuta in particolare evidenza e si procurerà di realizzarla al più presto possibile.

Il Ministro
MALVESTITI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti